RACCOLTA

DEI

MANIFESTI

E

PROVVIDENZE

EMANATE

PER GLI STATI DI S. M.

IL RE DI SARDEGNA

DALL' INGRESSO DELL' ARMATA AUSTRO-RUSSA IN PIEMONTE.

VOLUME SESTO.

TORINO 1800.

DALLA STAMPERIA SOFFIETTI

Con permissione.

LA CITTA' DI TORINO

CONTESSA DI GRUGLIASCO
E SIGNORA DI BEJNASCO.

In esecuzione de' Supremi Reali Comandi, di cui nel Regio Biglietto dei 18 Ottobre 1794, si rinnova l'avviso a tutti i Possessori di Case poste nel recinto di questa Città di dare o per se stessi, o per mezzo de' loro Agenti e Procuratori fra tutto il giorno 15 del prossimo dicembre nel palazzo di essa Città lo' stato esatto di tutte le persone abitanti nelle loro case, colla designazione dell' Isola, porta, piano, nome, cognome, età, patria, e professione, non meno che delle locande, mezze locande, pensioni, e camere mobiliate in quelle esistenti.

E si diffidano tutti i possessori di Case, che non presentandosi nello stabilito tempo la consegna suddetta, si farà la medesima a loro spese indilatamente eseguire per mezzo delle persone, che verranno a tal oggetto incaricate.

Dal palazzo di Città addì 18 Novembre 1799.

Per detta Ill.ma Città.

MARCHETTI Decur. Segr.

AU CONSEIL
D' ADMINISTRATION
DE LA MILICE ROYALE DE LA VILLE DE TURIN

ce 23 9bre 1799.

Me faisant un vrai plaisir de renouveller à la brave Milice de Turin les assurances de ma reconnoissance pour les bons services qu'elle a rendu jusqu'à ce moment pour maintenir conjointement à la Garnison le repos & la tranquillité publique, je l'engage de nouveau à faire les derniers efforts pendant le siège de Coni, qui mettra le sceau à la délivraison du Piémont pour alléger le service des Troupes qui peuvent être sujettes tous les jours à des détachemens & à des diminutions nécessaires par l'urgent des circonstances. Je m'empresserai certainement à faire connoître les bons offices de cette Milice à S. E. le Général en Chef & le dernier coup porté contre l'ennemi, l'Armée partageant volontiers avec elle

les fatigues de son service & son concentrement lui procureront les moyens de les en dispenser.

Etant avec une considération parfaite.

Le Lieutenant Général Commandant pour S.M. l'Empereur la Ville de Turin KEIM.

RELIGIONE REGIA SOVRANITA'

IL CONSIGLIO
D' AMMINISTRAZIONE
DEL CORPO REALE PERMANENTE DE' VOLONTARJ DI QUESTA CITTA'.

Sono, egli è vero, piene le istorie d' altrettanto sicure, quanto replicate riprove della fermezza, coraggio, e costanza in ogni tempo dimostrate dai Popoli Taurini; ma niuna sicuramente si ritrova nè più ampia, nè più luminosa, nè più pregievole di quella, che gl' invitti Generali delle Armate Austro-Russe accordarono al Corpo Reale de'

Volontarj, li quali servirono negli ultimi difficilissimi tempi; dell' altra che a favore de' Volontarj medesimi risulta dal gradimento, di cui furono onorati da S. S. R. M. l' Augustissimo nostro Sovrano colla lettera delli 27. scorso luglio; di quella, che si ricava dalla lettera di S. E. il Signor F. M. T. Barone di Keim degli 8 scorso settembre, colla quale si è degnata di affidar la quiete, e tranquillità di questa Città al Corpo Reale de' Militi predetti, e finalmente dell' altra che si ricava dalla lettera avantiscritta delli 23 scadente, che il Consiglio a comune consolazione si fa un dovere di notificare a tutti gli Ascritti al Corpo Reale.

In esecuzione del contenuto in questa lettera, del precedente invito di S. E. il Signor Generale in Capo Barone de Melas, e dell' altro di questo Governo si diedero le opportune disposizioni per l' eseguitasi partenza di un Corpo di Volontarj distaccato dalle Milizie di questa Città, indirizzatosi sotto il comando dell' Ajutante Maggiore dello stesso Corpo Luogotenente Cucchi verso l' assedio di Cuneo. Ed è in questi preziosi momenti rimarcabile la generosa condotta di varj de' Signori

Officiali dell' attuale Corpo, li quali alle incessanti fatiche con zelo inimitabile finora sostenute, aggiunger vollero l' onore di contribuire del proprio alla manutenzione de' militi partiti da quest' inclito Corpo per l' effetto d' intervenire ad un' impresa così importante, e di così gran conseguenza pel Regio servizio.

Ora il Consiglio non volendo privare del mezzo d' essere a parte di una condotta così segnalata quegli altri signori Officiali, o Militi dello stesso Corpo, li quali, animati da sentimenti del pari generosi, non avessero le necessarie notizie per esternarli, si fa un preciso dovere di notificare a tutti li signori Officiali, e Militi componenti presentemente il Corpo Reale de' Volontarj le succennate disposizioni, affinchè ognuno di essi possa essere in grado d' impiegare quei mezzi, che sono in loro potere, a vantaggio della regia, e pubblica causa, con farsi registrare nella nota, che dal Consiglio si conserva all' oggetto di tenerla affissa nella di lui Sala, e rendere note a' Superiori le persone, che così lodevolmente concorrono al regio, e pubblico interesse.

Non è poi il Consiglio in grado di eseguire esattamente l' ordine contenuto in detta lettera delli 23 scadente, se a questa importante operazione non concorrono li signori Militi proprietarj ascritti al detto Corpo Reale, imperocchè la partenza di molti de' suoi Individui per l'assedio di Cuneo, ed il totale esaurimento de' fondi prodotto dalla numerosissima forza, che le pubbliche circostanze hanno sinquì richiesto, constituiscono il Consiglio nell' assoluta impossibilità di supplire con denaro all' incessante, ed urgente servizio giustamente in detta lettera raccomandato, pendente l' assedio della Fortezza di Cuneo.

Crede quindi il Consiglio, che durante un tale tempo tutti li Cittadini, gli Abitanti, e così li Militi proprietarj di questa Città si faranno una precisa premura di dimostrare il loro zelo, e la gratitudine, di cui sono debitori verso chi degnamente presiede alla invitta Imperiale Regia Armata, con eseguire puntualmente, e senza la menoma esitazione l' ordine contenuto in detta lettera, prestando, durante il tempo suddetto, il personale loro servizio.

Mentre una moltitudine de' Volontarj chiamati a parte della gloria acquistata dalla immortale Armata Imperiale continua ad impiegare col solito di lei zelo le proprie fatiche, mentre una parte dello stesso Corpo indirizza volontariamente la propria vita all'importante impresa, per cui fu invitata, ed un' altra parte abbandona li proprj interessi, consecrando la sua persona al mantenimento della pubblica tranquillità, per eseguire colla dovuta esattezza l' ordine contenuto in detta lettera, sarebbe cosa mostruosa il supporre, che il restante de' Militi ascritti al detto Corpo Reale non volesse con ugual interessamento prestarsi al proprio dovere, e concorrere col suo personale alle giornaliere Guardie, che il Consiglio spera di vedere, per li succennati indeclinabili motivi, scrupolosamente, e numerosamente eseguite pendente il tempo in detta lettera ordinato.

Dalla Sala del Consiglio d'Amministrazione li 23 9bre 1799.

Consiglieri.
SETTIME Colonnello
MARCHETTI Luogotenente Colon.
BERTA Luogotenente Colonnello.
BUSCAGLIONE Luogotenente Colon.
DEABATE Luogotenente Colonnello.
GROSSO Capitano.

CUCCHI Segr.

NOI BARONE

DE MELAS

Commendatore dell' Ordine di Maria Teresa, Generale di Cavalleria, Proprietario d'un Reggimento di Corazzieri, Comandante Generale delle Armate Imperiali Regio-Apostoliche in Italia, ed in Piemonte.

Il valore della Nazione Piemontese è conosciuto da tutte le altre Nazioni, e l'Armata Imperiale R. ha dovuto ammirare il coraggio di que' pochi Soldati Piemontesi, che in questa Campagna si sono alla medesima riuniti. Conoscendo Noi pienamente di quanta utilità possano essere alla causa comune le Truppe Piemontesi, abbiamo stimato di rivolgere le più sollecite nostre cure, perchè vengano tosto rimesse in piede, provvedendo in modo, che mentre si apre loro un nuovo campo alla gloria, godano eziandio della paga, e vantaggi assegnati alle Truppe Imperiali, e vengano ammesse a quegl' onori, e

distinzioni, con cui nell'Armata di S. M. I. R. si ricompensa il vero merito, e la virtù militare.

Volendo Noi pertanto dare esegui-mento a queste Sovrane determinazioni, prendiamo col presente a dichiarare.

Primo. Tutti i Reggimenti tanto Provinciali, quanto d' Ordinanza Nazionale, e di Cavalleria, e Dragoni dovranno essere ristabiliti.

2. Saranno questi riorganizzati secondo il loro antico uso. I Reggimenti Provinciali saranno d' un solo Battaglione, e questo di sette Compagnie, compresa quella de' Granatieri. I Reggimenti d' Ordinanza Nazionale avranno due Battaglioni, ed ogni Battaglione avrà una Compagnia di Granatieri, e sei di Fucilieri.

3. Quanto ai Reggimenti di Cavalleria, e Dragoni si stabilirà la formazione loro, tostochè sarà conosciuto il numero dei Soldati, che tuttavia rimangono degl' antichi Reggimenti.

4. I Reggimenti saranno intieramente composti di Soldati Piemontesi, e comandati da Ufficiali Piemontesi.

5. Queste Truppe serviranno sotto gli ordini immediati del Generale in Capo, e di quelli, che saranno dal medesimo preposti al comando loro.

6. Presteranno giuramento di obbedienza, subordinazione, e rispetto al Comandante Generale in Capo, ed ai loro Uffiziali, e Bass' Uffiziali rispettivamente pendente tutto il tempo della guerra presente.

7. Tutti i gradi, cominciando dal Colonnello fino a quello di Caporale inclusivamente saranno riguardati eguali a quelli delle Truppe Imperiali. A grado eguale l'Imperiale avrà il comando, ed il posto d' onore. Nei casi poi, che le Truppe Imperiali, e Piemontesi si trovassero riunite, essendo il Piemontese di grado superiore avrà il comando.

8. Le Truppe Piemontesi saranno pagate, e trattate nella stessa maniera che le Truppe Imperiali, ed in tutte le circostanze saranno egualmente considerate le une come le altre, senza distinzione di sorte alcuna.

9. Ciaschedun Reggimento d' Ordinanza Nazionale avrà un Colonnello, o Tenente Colonnello Comandante, e due Maggiori, e ciaschedun Battaglione Provinciale avrà un Tenente Colonnello, ed un Maggiore. Lo Stato Maggiore sarà composto d'un Ajutante, un Quartier Mastro, un Cappellano, un Chirurgo, Sotto-Chirurgo, un Prevosto,

e due Arcieri. Ciascheduna Compagnia avrà un Capitano, un Luogotenente, due Sottotenenti, due Sergenti, otto Caporali, due Tamburri, un Piffaro, due Fallegnami, e cento Soldati.

10. Tutti gli Ufficiali, Bass' Ufficiali, e Soldati, che non apparterranno ad una Compagnia formata, come si è detto al capo precedente, non saranno considerati come individui dell' Armata Imperiale, e Piemontese, epperciò non godranno dei vantaggi espressi nei precedenti articoli 7. e 8.

11. Tali Ufficiali, Bass' Ufficiali, e Soldati dovranno essere comandati in recluta nelle Provincie, che verranno loro assegnate.

12. Qualunque Capitano, il quale si presenti al Commessariato di guerra Imperiale con una Compagnia composta, come si è detto, d' un Luogotenente, e due Sottotenenti, che potrà scegliere dalle cariche già esistenti, egli stesso, due Sergenti, otto Caporali, e cento Soldati, sarà ricevuto nell'Armata, e godrà della paga, e vantaggi stabiliti per le Truppe Imperiali, e Piemontesi.

13. Si continuano per ora a riconoscere tutti gli attuali Comandanti de' Corpi, che sono sotto le armi, ma

se i Battaglioni non potessero portarsi al complet, allora di due, o tre Battaglioni ne verrà formato un solo, ed in tale caso detti Comandanti cesseranno d'essere considerati come individui dell'Armata combattente.

14. I Colonnelli, e Luogotenenti Colonnelli, e Maggiori dei Reggimenti d' Ordinanza Nazionale non saranno riconosciuti se non se a misura, che sarà compita la formazione d' un Reggimento, o Battaglione.

15. Le promozioni da un grado all' altro dipenderanno unicamente dal Generale in Capo; ma i Comandanti dei Reggimenti, e Battaglioni avranno il dritto di proporre agli avanzamenti, e rimpiazzamenti.

16. Nello stesso modo, che le Truppe Piemontesi godranno di tutti gli avvantaggi, e prerogative accordate all' Armata Imperiale, così dovranno essere sottomesse a tutte le leggi, regolamenti, disciplina, ed usi stabiliti nell' Armata Imperiale.

17. Tutti i Soldati dei Reggimenti Provinciali dovranno fra il termine di giorni cinque dopo la pubblicazione del presente raggiungere il loro Reggimento a pena di essere considerati come Disertori. I Giusdicenti poi, e le Amministrazioni impiegheranno tutta la loro autorità per astringerli a recarsi immediatamente ai Corpi loro, e quelle Amministrazioni, le quali trascorso il detto termine non faranno seguire l'arresto dei Soldati Provinciali, che si trovassero nei rispettivi loro distretti incorreranno nella penale di dieci zecchini per cadun uomo della loro Comune, che risulterà absente dal Reggimento, ed inoltre saranno tenuti a somministrare a loro spese un altro Soldato in loro rimpiazzamento.

18. Del resto rimarranno in osservanza tutti gli antichi stabilimenti, e leggi riguardanti le levate dei Soldati dei Reggimenti Provinciali.

19. Gl' Individui levati nei Reggimenti Provinciali non potranno arruolarsi ne' Reggimenti d' Ordinanza a pena d' essere puniti col castigo delle verghe.

20. Tutti coloro, che tanto direttamente, quanto indirettamente con privati maneggi, e discorsi, od in qualsivoglia altro modo osassero opporsi all' eseguimento di queste disposizioni dirette al vantaggio della causa comune, e singolarmente ad as-

ficurare la ſalvezza dell' Italia, e del Piemonte ſaranno conſiderati come nemici della Monarchia, e dello Stato, e tradotti avanti un Conſiglio di guerra per eſſere puniti militarmente ſecondo il rigore delle leggi; e così al contrario coloro, i quali daranno prove di zelo, e concorreranno coi mezzi, che ſaranno in loro potere alla pronta riorganizzazione delle Truppe Piemonteſi avranno dritto alla riconoſcenza della Patria, ed alle ricompenſe del Principe.

21. Tutti i Diſertori delle Truppe Piemonteſi, che ſi reſtituiranno ai Corpi, in cui erano prima arruolati non ſoffriranno moleſtia, o caſtigo alcuno per la diſerzione loro, prefiggiamo ai medeſimi il termine di giorni trenta ſe ſi trovano negli Stati del Piemonte, e quello di meſi tre per quelli, che ſono fuori Stato, e traſcorſi detti termini non potranno più gioire del favore, che loro s'accorda.

Mandiamo il preſente pubblicarſi in tutte le Città, e Terre degli Stati del Piemonte.

Dal Quartiere Generale di Borgo S. Dalmazzo li 26. novembre 1799.

MELAS.

LA CITTA' DI TORINO

CONTESSA DI GRUGLIASCO E SIGNORA DI BEINASCO

Con noſtro Manifeſto dei 4. agoſto abbiamo notificato al Pubblico, che il ſervizio dell' invitta Armata Imperiale richiedendo la formazione di Magazzini di riſerva era coſa indiſpenſabile che da' Poſſeſſori di fondi ſi verſaſſero a titolo di preſtito nella neceſſaria quantità le varie derrate in quello eſpreſſe.

L'epoca in cui dovea ciò eſeguirſi, proſſima alla raccolta di alcuno de' generi, e precedente quella degli altri, determinò a ridurre alla metà ſoltanto la quota richieſta, ed alla terza parte quella dell' avena. Ora però che in queſta, e nelle altre Provincie ſi poſe mano al compimento della totale requiſizione, con lettera della R. Segreteria di Stato per gli affari interni de' due corrente ſiamo incaricati di far noto ai

Poſſeſſori di beni nel noſtro Territorio, ed in quello di Grugliaſco quanto infra.

Primo. Ogni Poſſeſſore, Affittavole, e Maſſaro di beni ſituati nel noſtro Territorio, o in quello di Grugliaſco dovrà fra tutto il corrente meſe aver rimeſſa nel Magazzino noſtro de' Mulini di Dora una quantità di frumento eguale a quella, che deve aver verſata in eſeguimento del citato noſtro Manifeſto.

Secondo. Dovrà pure ogni Poſſeſſore rimettere nello ſteſſo Magazzino una quantità doppia della già rimeſſa come ſovra di avena, meliga, o ſegala indiſtintamente, coſicchè per ogni ſacco di frumento ne conſegnerà quattro di meliga, avena, o ſegala.

Terzo. Dovrà pure conſegnare una quantità di paglia nel Magazzino detto del Boſco preſſo la Porta di Po eguale alla già dovuta come ſopra.

Quarto. Ogni Poſſeſſore dovrà rimettere rubbi due di fieno per ogni giornata di prato da lui poſſeduta.

Quinto. Si dovrà da ogni Poſſeſſore rimettere nel Magazzino delle Caſerme una quantità di legna eguale alla dovuta come ſovra. In vece d' ogni carro di

legna potrà ognuno ſupplirvi sborſando lire quattordici nella noſtra Teſoreria.

Seſto. Si conſegnerà ai Conducenti da chi ſarà prepoſto ai Magazzini una ricevuta, la quale dovranno preſentare in Palazzo di Città fra giorni due per venir regiſtrata.

Settimo. Si rinnova d' ordine ſuperiore il diſpoſto dei §§. 7. e 8. del citato Manifeſto.

Mandiamo pubblicarſi il preſente ne' luoghi ſoliti di queſta Capitale, ſuoi Borghi, e Territorio, ed alla copia ſtampata dagli eredi Avondo noſtri Stampatori preſtarſi la ſteſſa fede che al proprio originale.

Dal Palazzo di Città addì 4. dicembre 1799.

Per detta Ill.ma Città.

MARCHETTI Decur. Segr.

RAPPORTO OFFICIALE

La resa della Fortezza di Cuneo, che corona di gloria l' Eroe Guerriero Generale in Capo Barone de Melas con l' invincibile sua Armata, chiama il mio dovere, ed il mio attaccamento a voi, Popoli Piemontesi, di farvene il detaglio per quel maggior interesse, che a voi appartiene, e per quel patriotismo, che vi animò a concorrere anche voi alla espulsione dalle vostre Terre delle orde nemiche del genere umano conosciute abbastanza per le sue commesse devastazioni, ed inumanità.

Fu aperta la trincea nella notte dei 26 ai 27 novembre scorso alla distanza di quattrocento passi dalla strada coperta, malgrado il fuoco terribile di mitraglia e moschetteria, che lanciava l' inimico accortosi del nostro lavoro dal rumore e dalle scintille di fuoco, che uscivano dalle pietre percosse dai nostri lavoratori.

Nè la neve, che copriva le campagne, nè il rigore del freddo, nè le

fatiche, che dovea sopportare la nostra Truppa, la quale non avea che dodici ore di riposo al giorno, poterono rallentare il loro ardore. I lavori avanzarono con tanta attività, che al primo di dicembre furono terminati, e compita la prima paralella, e tutte le altre comunicazioni. S' impiegò la notte del primo alli 2 per postare l'artiglieria su diecinove batterie, ed alle ore 7 delli 2 s' incominciò ad incalzar la Piazza con 80 bocche da fuoco.

Fu tale la veemenza, ed il buon successo dell' Artiglieria nostra, che dopo quattr' ore di fuoco costrinse l' inimico ad evacuare i suoi posti avanzati, fra i quali un ridotto saltò in aria per l' effetto di una bomba, che penetrò nel magazzeno della polvere.

Nella notte dei 2 ai 3 usciti dalla prima paralella si occuparono le ridotte del nemico, e aperta la seconda paralella, fu questa quasi terminata allo spuntar del giorno. Allora temendo l'inimco medesimo le conseguenze d'una più ostinata resistenza dimandò di capitolare.

Jeri 4 dicembre la Guernigione forte di 2500 uomini sortì dalla Piazza alle ore quattro pomeridiane per rendersi

prigioniera ne' Stati di S. M. l'Imperatore, e Re.

La reſa di queſta Piazza, una delle più forti è munita di 180 pezzi d'Artiglieria, la ſola, che foſſe ancora in potere de' Franceſi in Piemonte, aſſicura intieramente l' Italia, e corona le ſegnalate vittorie riportate nel decorſo di queſta glorioſa campagna dall'Armata Auſtriaca.

La Storia non preſenta un avvenimento eguale di aver in una ſola campagna guadagnato quello, che coſtò al nemico la fatica di più anni, ad onta, che li nemici interni dell' ordine, e di ſe ſteſſi gli apriſſero tutti i mezzi alla diſtruzione della propria Patria, e della Religione dei loro Padri.

Dio Onnipotente ha verſato le ſue benedizioni ſopra l' Auguſto noſtro Sovrano Franceſco II., e ſopra l'invincibile ſua Armata per togliervi dalla ſchiavitù, e dall' ignominia. La voſtra riconoſcenza è doverosa a Lui, e voi pieni di ragione l' avrete.

Torino li 5 dicembre 1799.

Nicolò Conte de CONCINA
Comm. Civ. I. R.

Giacomo Conte de Concina Segr.

CAPITOLAZIONE.

DI CUNEO

Tra S. A. il Sig. Principe di Lichteſtein Luogotenente Generale di S. M. I. R. Comandante l' Aſſedio, e il Generale Clement Comandante la Piazza.

ARTICOLI

ART. I. Il fuoco ceſſerà da ambe le parti nella giornata d'oggi, egualmente che tutti li travagli.

1. *Accordato, ma ricomincierà dal momento medeſimo, che la preſente Capitolazione verrà rigettata, o ritardata dal Comandante della Piazza.*

II. La Piazza ſi renderà nel termine di giorni 25, ſe non riceverà alcun ſoccorſo.

2. *La Guarnigione Franceſe ſortirà di Cuneo dimani 4 del corrente dicembre 1799 alle ore 10 del mattino dalla porta di Torino tamburro battente, bandiere ſpiegate, miccie acceſe, e due pezzi di cannone alla teſta della Colonna:*

ella deporrà le armi ſulla ſpianata, ſarà prigioniera di guerra, e condotta negli Stati ereditarj di S. M. I. e R. a marcie militari, e vi reſterà fino al cambio. Gli Ufficiali riterranno le loro armi.

III. Nel caſo della reſa della Piazza la Guarnigione ſortirà cogli onori di guerra, ſotto la condizione di non più ſervire fino al cambio: eſſa riterrà le ſue armi, due pezzi di cannone, due caſſoni, equipaggi, e carri coperti.

3. *Deciſo dall' Articolo II.: ogni Individuo conſerverà le ſue proprietà; e ſi riſiutano i carri coperti.*

IV. Ella ſarà ſcortata da una forza maggiore fino al primo poſto Franceſe, e ſarà garantita da ogni ſpiacevole accidente.

4. *Si accorda queſta garanzia per la marcia nei Paeſi ereditarj, e pel ſuo ritorno in Francia, quando ella ſarà cambiata.*

V. Tutte le proprietà particolari ſaranno ſcrupolosamente conſervate.

5. *Accordato per le proprietà degli individui.*

VI. In caſo che la Piazza riceveſſe ſoccorſi, gli Oſtaggi ſaranno riſpettivamente renduti, e le oſtilità non rico-

mincieranno che 24 ore dopo eſſerſi avvertiti.

6. *Deciſo coll' Articolo II.*

VII. Immediatamente dopo la ſignatura della preſente le acque ſaranno rimeſſe ai molini, concedendo alla Guarnigione, ed agli abitanti la facoltà di macinare i loro grani.

7. *Accordato.*

VIII. Gli ammalati, che reſteranno nella Piazza ſaranno curati dai Chirurgi, e Medici Franceſi fino a loro guarigione; per queſt' effetto loro ſaranno accordati i mezzi neceſſarj, e dopo la loro guarigione ſaranno ſcortati da un Diſtaccamento Auſtriaco fino al primo poſto Franceſe.

8. *Accordato: gli ammalati dopo la loro guarigione ſeguiranno la ſorte della Guarnigione.*

IX. Gli Individui, che hanno dimoſtrato attaccamento ai principj della rivoluzione Franceſe ſaranno riſpettati nelle loro perſone, e loro proprietà, e ſarà lecito ai medeſimi di venderle, conſervarle, e di ritirarſi ſul territorio, che avrebbero diviſato.

9. *Non è di ſpettanza militare.*

X. Le condizioni ſtipulate ſaranno

inviate al Generale in Capo da un Uffiziale dello Stato Maggiore.

10. *Accordato pel giorno dopo l'evacuazione della Piazza.*

ARTICOLI AGGIUNTI.

I. Dopo la ſignatura della Capitolazione ſi conſegnerà la porta di Nizza ad un Battaglione Auſtriaco, che avrà la ſua Guardia ſeparata dalla Guardia Franceſe per mezzo di una barriera a giorno, che la Piazza avrà intenzione di ſtabilirvi immediatamente.

II. Dopo la ſignatura della Capitolazione ſi cambieranno gli Oſtaggi, che ſaranno un Ufficiale ſuperiore, ed un Capitano da ambe le parti.

III. Dimani mattina ſi rimetteranno agli Ufficiali del Genio, ed Artiglieria gli effetti appartenenti alle loro armate; come anche i Commiſſarj dei viveri, ed Ordinatori faranno la loro conſegna.

Sottoſcritti: Cuneo li 3 xbre 1799.

GIOANNI Principe di Lichtestein
Luogotenente Gen. Comandante l'assedio

TORR munito di pienopotere.

Il Gen. di Brigata C. CLEMENT.

TABY Capo dello Stato-mag.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI

Per le notorie maggiori ſpeſe d' accompra, aſſicurazione, noliti, e condotte, cui per l' interruzione del Commercio, e paſſivo corſo de' Cambj ſono le Regie Gabelle aſtrette a ſoggiacere per la provviſta nelle Piazze eſtere, e condotta de' Sali, e Tabacchi nel Piemonte, ben lungi che poſſa il Regio Erario ricavare da quelli due principali rami di Gabella un vantaggio, con cui far in parte fronte alle urgentiſſime indiſpenſabili ſpeſe delle Regie Finanze, trovaſi anzi l' Azienda Generale delle Gabelle in ſituazione di non poter continuare più oltre, ſe non con perdita grave, la vendita de' generi anzidetti; quindi ſi è determinato di dare le ſeguenti diſpoſizioni.

Primo. Che duranti le presenti circostanze, e fino a nuovo ordine il Sale si venda agli infrascritti prezzi.

Per la Città di Torino, suoi Borghi, e finaggio a lire sette, soldi dieci per rubbo, e così a soldi sei per libbra.

Per tutte le Provincie, e Distretti dello Stato, niuno eccettuato, a lire sei, soldi cinque per rubbo, e così a soldi cinque per libbra.

Per l'Alto, e Basso Monferrato, e Distretti uniti, al prezzo di lire cinque, soldi dodici, denari sei per ogni rubbo, peso di Monferrato, e così a soldi quattro, denari sei per libbra, peso suddetto.

2. Che nella vendita de' Tabacchi debba indistintamente fino a nuovo ordine in tutti i Luoghi, in cui è in esercizio la privativa vendita del Tabacco per conto delle Regie Gabelle per mezzo di Prepositi, od Accensatori, esigersene il prezzo coll' interinale accrescimento sulle diverse qualità espresse nella Tariffa stata da Noi pubblicata con Manifesto delli 31 marzo 1798.

3. Rispetto alli Tabacchi di Spagna, e Brasile in corda il prezzo ne verrà fissato dall'Azienda Generale delle Regie Gabelle con quel proporzionato aumento, che, avuto riguardo alla rispettiva loro qualità, ed al costo, giudicherà conveniente.

4. Li distributori particolari in questa Capitale, li Prepositi ne' Distretti, ove se ne fa la vendita ad economia, e gli Appaltatori, e Sublocatori sì nel Piemonte, che nelle Provincie separate, ed altri luoghi appaltati, dovranno intanto nella vendita al Pubblico delle qualità de' Tabacchi espresse nella mentovata Tariffa esigerne rispettivamente per caduna boetta, e così pure per caduna libbra, ed oncia del rispettivo peso di ciascuna Provincia quello stesso aumento di prezzo, che viene in detta Tariffa portato a loro carico per li Tabacchi, che leveranno dal Magazzeno generale.

E inerendo Noi alle superiori intenzioni, notifichiamo al Pubblico le disposizioni sovraespresse, le quali dovranno eseguirsi dal giorno della pubblicazione del presente, che mandiamo perciò affiggersi a' luoghi, e modi soliti, con dichiarazione, che alle copie stampate nella Stamperia Reale dovrà prestarsi la stessa fede, che all' originale. Dat. in Torino li sei dicembre mille settecento novantanove.

Già pubblicata col Manifesto Camerale delli 31 marzo 1798 portante l' aumento di prezzo delle infraespresse qualità di Tabacchi.

Dal Magazzino generale di Torino si esigerà rispettivamente il controscritto aumento di prezzo.

Nella vendita al Pubblico.

Sul Tabacco rapato detto *Olanda finissimo* in boette d' oncie 15, per caduna boetta . . soldi 25

Detto *Olanda fino*, *S. Vincent*, *punta di Virginia*, ed ordinario *piccol' Olanda* in boette d'oncie 14, per caduna boetta . . „ 20

Tabacchi in grana detti *sublocatore*, *banchino*, e *caffè* di diverse qualità . . . . . } per lib. 18, per onc. 1, 6.

Tabacchi in foglia, scaglia, ed in polvere detti *Albania*, e *farina di Levante* . . . .

Tabacchi a fumare detti *Alemagna*, *alla Cavaliera*, *ed Havana hachè* . . . . .

Tabacchi a raper, e rapati tanto fini, che ordinarj di diverse qualità fuori boette . . . .

Nella rimessione de' Tabacchi agli Appaltatori indistintamente, ed alli Distributori particolari di Torino, e Prepositi in Provincia per la vendita ad economia.

Sul Tabacco detto *Olanda fino S. Vincent*, *punta di Virginia*, ed ordinario *piccol' Olanda* in boette di oncie 14, per caduna boetta ss. 20

Tabacchi in grana, e di foglia in scaglia, ed in polvere sopra specificati, a fumare, ed a raper, e rapato fuori boette, comprensivamente a' Tabacchi di consimili qualità, ma portanti altre denominazioni particolari, che sono in uso in alcune provincie, come *Carrada*, e *Levante* fino, e manipolato, *foglia del paese*, o sia *nostrano*, *costina*, o sia *scaglietta di costa*, e simili . . . } per lib. 18, per onc. 1, 6.

Per detta Eccellentissima Regia CAMERA

FAVA.

RELIGIONE REGIA SOVRANITA'

CESARE LEONE

RADICATI

CONTE DI BROSOLO, COCCONATO, E MARCORENGO

VICARIO, E SOVR'INTENDENTE GENERALE DI POLITICA, E PULIZIA DELLA PRESENTE CITTA', SUOI BORGHI, E TERRITORIO.

Per ſupplire alla notoria ſcarſità de' raccolti, ed alla conſumazione cagionata dalle incurſioni del nemico nelle varie Provincie ha il Governo rivolte le veglianti ſue cure a procurare copioſe incette di grani dall' eſtero, e già ſe ne ſarebbe introdotta una ragguardevole quantità, ſe il concorſo di più circoſtanze inſeparabili dallo ſtato di guerra, in cui ci troviamo, non ne aveſſero ritardato i traſporti, ed aumentati in conſeguenza i prezzi delle granaglie, e potendo la taſſa delle diverſe qualità di pane ſolite formarſi eſſere gravoſa ad alcuni ceti di perſone meno agiate per l'aumento indiſpenſabile del

medeſimo, abbiamo perciò inerentemente agli ordini ſuperiori ſtabilito, ed ordinato quanto ſegue:

Primo. Verrà da Noi deſtinato un determinato numero di Priſtinaj per la formazione del pane detto *Caſalengo*, e ſarà inoltre a chiunque permeſſo di venderne, e ſmaltirne, mediante l'eſeguimento degli ordini politici sì pubblicati, che da pubblicarſi, ed oſſervanza della Taſſa, che ſarà ogni quindici giorni da queſt' Uffizio ſtabilita giuſta la comune del formento, che correrà ſu queſto mercato.

Secondo. Il pane *Caſalengo* ſarà compoſto di tutta la farina del formento, prelevata ſolo la cruſca, ed il reprimo più ordinario, e dovrà formarſi in grizzini d' un' oncia, ed in micchette d'oncie tre in quattro, e ſmaltirſi agli accorrenti metà per caduna delle anzidette qualità.

Terzo. Non potranno li ſuddetti indiſtintamente formare, e ſmaltire verun' altra qualità di pane ſotto pena di ſcudi tre, ed anche del carcere a tempo ſecondo le circoſtanze.

Quarto. Quelli, che concorreranno alla formazione, e ſmaltimento di detto pane con ſoddisfazione del Pubblico,

avranno la preferenza alle Panatterie, che si renderanno vacanti in questa Città, e Borghi.

Quinto. Per comodo del Pubblico saranno pure destinati alcuni Pristinaj, che continueranno a formare le solite qualità di pane avanti praticate, a' quali sarà vietata quella del Pane *Casalengo*.

Sesto. I Pristinaj, che verranno riconosciuti dal nostro Uffizio mancanti de' necessari fondi, dovranno fra il breve termine, che loro sarà fissato, cedere la bottega; forno, ed utensili a quelli, che verranno da noi destinati, mediante quel giusto corrispettivo, che sarà stabilito.

Settimo. E per maggiormente provvedere alla sussistenza de' meno facoltosi sarà pure permessa la formazione, e vendita del pane di qualunque sorta misturato, purchè sii di buona qualità.

Mandiamo pubblicarsi il presente ne' luoghi soliti di questa Capitale, e suoi Borghi, ed alla copia stampata dagli Eredi Avondo nostri Stampatori prestarsi la stessa fede che al proprio originale.

Torino addì 8 dicembre 1799.

RADICATI Vicario.

ARDY Segr.

CARLO LUIGI
BURONZO DEL - SIGNORE

PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA

ARCIVESCOVO DI TORINO

E GRANDE LIMOSINIERE DI S.S.R.M.

A' Venerabili Fratelli in Cristo dilettissimi li Parochi, e Rettori d'Anime della Città, e Diocesi salute, e benedizione.

In quel giorno medesimo, in cui l'anno scorso vedemmo ad un tratto ingombrato dai Nemici il Piemonte, allontanarsi da noi gli amati nostri Sovrani, scorrere trionfanti i cattivi, costretti i buoni a soffocare, come delitto di morte, i sospiri, e le lagrime, e ad applaudire colle voci eziandio talvolta agli insani trionfi, abbiamo in quest' anno con vera libertà, e dilatazione di cuore ringraziato, e cantato solennemente nella nostra Metropolitana Inni di lode al Signore per la liberazione della ognor fedelissima Città di Cuneo, di quel baloardo tante volte,

e ſempre inutilmente nelle noſtre mani dai nemici aſſalito, che ſolo un fallace, e violento trattato di pace ha potuto ſtrapparci di mano, e che le armi invitte dei valoroſi noſtri Liberatori in poche ore con maraviglia di tutti, e conſolazione de' buoni coſtrinſero ad arrenderſi dopo tre anni di un crudele ſervaggio.

Ben è ragione, Fratelli, e Cooperatori dilettiſſimi, che Voi coi Popoli alla voſtra cura affidati, poichè con tanta fedeltà a Dio, ed al Principe, e con sì eroica raſſegnazione ſoſteneſte con Noi le tribolazioni, e gli affanni, ſiate anche a parte della noſtra eſultazione, onde con comuni voci, ed univerſale letizia celebriamo le miſericordie infinite del noſtro Iddio, e cantiamo inſieme: *Quanto è buono il Signore inverſo coloro, che lo amano, e lo invocano ſinceramente.*

Dunque nel primo giorno feſtivo, dopochè vi ſarà pervenuta queſta noſtra Lettera, convocate il Popolo col ſuono giulivo delle campane a cantare ſolennemente l'Inno Ambroſiano a rendimento di grazie al Signore: eccitatelo, animatelo ad infervorarſi ogni dì maggiormente nell' amarlo, ſervirlo, ed

ubbidirlo, a camminare fedelmente le vie della ſua Legge ſantiſſima, a ſchivarne ogni traſgreſſione, ad emendare, correggere, e punire in ſe ſteſſo i paſſati traſcorſi, a domandare le più copioſe divine benedizioni ſulla ſacra perſona dell' Ottimo Sovrano noſtro CARLO EMANUELE IV., dell' Auguſtiſſima Regina ſua Conſorte, e ſulla Reale Famiglia, e il loro arrivo ſoſpiratiſſimo: la proſperità dell' armi dell' invitto Ceſare FRANCESCO II., e de' prodi ſuoi Duci: l' emendazione, e il ritorno dei noſtri traviati fratelli al ordine ſociale, e al ſeno della noſtra tenera Madre la Chieſa; la più pronta, ed ottima ſcelta d' un Supremo Capo, e Paſtore: e finalmente una pace univerſale, ſoda, ſincera, e durevole, colla quale poſſiamo tutti tranquillamente, e d' accordo cantare e nel tempo, e nella eternità le glorie del noſtro amabiliſſimo Dio.

Dat. Torino li 11 dicembre 1799.

✠ C. LUIGI Arciveſcovo.

P. CIRIO Segr.

AVVISO
AL PUBBLICO.

In seguito alla indispensabile premura di alloggiare in questa Città tutti gli Officiali dello Stato Maggiore dell' Armata Austriaca, S. E. il Signor Tenente Maresciallo Barone di Keim è persuaso, che nessun Individuo farà difficoltà di concorrere a questo peso straordinario in tale circostanza; ma se vi fosse qualche persona indiscreta, che facesse difficoltà a ricevere le Bollette degli Officiali, è avvertita, che senza verun riguardo sarà gastigata severamente.

Torino li 13 dicembre 1799.

KEIM.

Nicolò Conte de CONCINA Commissario Civile I. R.

Giacomo Conte de Concina Segr.

LA CITTA' DI TORINO

CONTESSA DI GRUGLIASCO
E SIGNORA DI BEJNASCO

Con nostro Manifesto de' 18 novembre abbiamo notificato a tutti i Possessori di case in questa Capitale di dovere, a mente de' comandi di S.M. contenuti nel Regio Biglietto dei 15 ottobre 1794, dare un' esatta consegna degli abitanti in esse case. Siccome però è spirato col giorno 15 del corrente il tempo lor conceduto, si notifica che qualora fra giorni tre prossimi non sia eseguita la prescritta consegna, si procederà a spese di chi avrà trascurato, giusta il disposto del precedente Manifesto.

Dal Palazzo di Città addì 16 dicembre 1799.

Per detta Ill.ma Città

MARCHETTI Decur. Segr.

PER PARTE

DELL' UFFIZIO

DEL VICARIATO

Nel felice arrivo in questa Capitale di S. E. il Signor Barone DE-MELAS Generale in Capo dell'Armata Imperiale Regia-Appostolica in Italia dovranno tutti gli Abitanti dimostrare in questa sera il loro giubbilo coll' illuminazione delle proprie case.

Torino li 17 dicembre 1799.

Per detto Uffizio

ARDY Segr.

AVVISO AL PUBBLICO

Sino dal giorno 2 agosto scorso fu ordinato con Proclamazione di S. E. il signor Generale in Capo Barone de Melas col capitolo 3., che niun individuo Militare di qualunque grado egli siasi dovrà pretendere in alcun Albergo, o Casa privata viveri di qualunque sorte senza il pronto pagamento ec., ma altresì che alli signori Uffiziali sii loro dato l'occorrente di biancheria da tavola, e da letto, oltre il lume, e fuoco; e con sorpresa rimarcandosi in questa Città una ingrata recredenza a prestare specialmente il fuoco tanto necessario in questa stagione al Militare benefico a questo Stato, che lo ha ritolto dalla schiavitù, perciò devesi con rincrescimento avvertire chiunque e massime li renitenti, che hanno alloggio di Militari di qualunque grado, di adattarsi all' ordine, e comando sopraenunziato, quando senz' altro doveva ciò farsi spontaneamente anche in

grata riconoſcenza ai benefizj generalmente ricevuti, ſperando, che per un tal effetto non ſarà più neceſſario ulteriore avviſo.

Torino li 17 dicembre 1799.

Nicolò Conte de CONCINA
Commiſſ. Civile I. R.

Giacomo Conte de Concina Segr.

PER PARTE DELL'UFFIZIO

DEL VICARIATO

Si rendono avvertiti tutti i Proprietarj delle Caſe, e Bottegai, che d'or innanzi, ceſſato di nevicare, debbano ſenza ulterior avviſo anche ne' giorni feſtivi far nettare, ſcopare, e raccogliere la neve, rompere il ghiaccio con riporre tanto quella, che queſto lungo il canale tramediante la contrada, in modo, che formi ſponda al medeſimo e vi reſti in eſſo uno ſpazio competente pel corſo dell'acqua, a' termini degli ordini politici, ſotto le pene in caſo di traſgreſſione in eſſi impoſte.

Torino 20 dicembre 1799.

Per detto UFFIZIO

ARDY Segr.

NOI BARONE DE MELAS

Commendatore dell' Ordine Militare di Maria Tereſa, Colonnello Proprietario di un Reggimento di Corazzieri, Generale di Cavalleria, e Comandante Generale in Capo l'Armata Imperiale in Italia.

I continui aſſaſſinj, che ſi commettono ſulle pubbliche ſtrade chiamano la vigilanza del generale Comando, onde ricondurre il buon ordine, e la pubblica ſicurezza; a queſt' importante oggetto ordiniamo quanto ſegue.

Primo. Ricerchiamo i Prefetti, e Giusdicenti, non meno che le pubbliche Amminiſtrazioni delle Città, e Terre del Piemonte, e Provincie anneſſe a porre in opera tutti i mezzi, i quali ſono in loro potere, onde ſcuoprire tutti gli ozioſi, vagabondi, facinoroſi e rei di qualſivoglia delitto, e ſingolarmente di aſſaſſinj ſulle ſtrade, do-

miciliari, e violenze di fatto, i quali si trovassero nel rispettivo paese, e circondario.

2. Autorizziamo essi Prefetti, Giusdicenti, ed Amministrazioni a fare le necessarie instanze presso il Comandante Militare I. R., che si troverà più vicino, per far eseguire l'arresto, ed inseguirli ovunque fossero ricoverati, ed a questo fine facciamo passare ai Comandanti militari l'ordine di dover aderire a tali richieste senza ritardo, e di somministrare per l'arresto de' malviventi quella forza, che crederanno essere necessaria.

3. I delinquenti, che verranno arrestati dal Militare, saranno rimessi ai rispettivi Giusdicenti per essere giudicati secondo le leggi, e regolamenti del Paese.

4. Proibiamo a tutti gli abitanti, e terrazzani, villici, o artisti, o altra categoria di persone, nelle quali non vi può essere un oggetto di portar armi in benefizio dello Stato, di non portar alcun'arma da fuoco di qualunque sorta siasi, e così pure stili, e stiletti, di modo, che chiunque verrà arrestato con tali armi, se sarà reo di altro delitto, verrà punito secondo il

rigor delle leggi; se poi sarà soltanto colpevole di porto d'armi, verrà condannato ad una multa di lire cinquecento, ed essendo non solvente sarà sottoposto ad un corrispondente personale castigo, che verrà determinato dai Giusdicenti del paese.

5. Ogniqualvolta succederanno risse, e contese con armi alla mano di qualsivoglia sorta, i Giusdicenti procederanno contro i colpevoli coi mezzi più pronti, ed efficaci.

6. Siamo persuasi, che le autorità civili s'impiegheranno con tutta sollecitudine per l'esatto adempimento di queste disposizioni, che tanto interessano la pubblica tranquillità; ove poi li Giusdicenti venissero riconosciuti colpevoli di parzialità, connivenze, o negligenze saranno in tal caso severamente puniti, e sottoposti a tutto il rigor delle leggi.

7. Oltre questi mezzi, si metteranno in pratica tutti quegli altri, che riconosceremo adattati, ed opportuni, onde sradicare coloro, che infestano le pubbliche strade, ed assicurare a qualunque la tranquillità, ed il buon ordine.

8. Comandiamo finalmente, che il presente sii pubblicato in tutto lo Stato

del Piemonte, Provincie anneſſe, e nei luoghi, e modi ſoliti ad eſcluſione d' ignoranza.

Dal Quartier Generale di Torino li 22 dicembre 1799.

MELAS

V. Nicolò Conte de Concina
Commiſſario Civile I. R.

Giacomo Conte de Concina Segr.

PER PARTE

DEL GOVERNO

Dovendoſi a tenore delle determinazioni del Supremo Conſiglio, e ſucceſſivi ordini del Governo reſtituire i Palchetti del Teatro di S. A. S. il sig. Principe di Carignano ai poſſeſſori, che ne godevano prima dell'epoca degli 8 dicembre 1798, ſalvo l' indenizzazione, che verrà ſtabilita, ſi notifica, che le chiavi dei medeſimi dovranno eſſere conſegnate al Portinajo del detto Teatro nel giorno di domani, a difetto ſe ne ſoſtituiranno delle altre a ſpeſe dei renitenti.

Torino li 24 dicembre 1799.

ORECHIA Segr.

PER PARTE

DELL' UFFIZIO GENERALE DELLE REGIE FINANZE

Non potendo le Regie Finanze allo ſcadere dell'anno a mente del diſpoſto dall' Editto delli 19 ſcorſo ſettembre più fare verun pagamento con Biglietti di credito da lire venticinque, valor nominale, tuttochè continuino li medeſimi ad eſſere per tutto aprile 1800 in corſo come per lo avanti tra Particolari, e Particolari, e ſaranno ricevuti in pagamento di qualunque ſomma dovuta alle Regie finanze, ſi diffida perciò il Pubblico, che dal primo del proſſimo anno 1800 ceſſerà riſpetto a' Biglietti di credito ſuddetti il benefizio del cambio portato dal Manifeſto Camerale degli 11 ſcorso ottobre, fermo rimanendo il diſpoſto del medeſimo pel riparto delle lire ſettemila cinquecento per due terzi nel cambio de' Biglietti di credito da lire cinquanta di nuova formazione, e per un terzo di quelli da lire cinquanta valor nominale, oſſia da ll. 16. 13. 4.

Torino li 30 dicembre 1799.

PER PARTE

DELL'

UFFIZIO DEL VICARIATO

La mancanza de' neceſſarj pagliariccj, per cui è coſtretta in queſta rigida ſtagione a ripoſare ſul ſuolo buona parte delle Imperiali Truppe, che col loro ſangue, e fatiche ſi ſono reſe tanto benemerite alla Patria coll' ottenuta liberazione di queſti Stati dall' inimico, ci ha determinati per ſecondare anche le fatteci inſtanze, di eccitare la conoſciuta umanità, e beneficenza degli Abitanti di queſta Capitale, di dare in sì urgenti circoſtanze un pronto contraſſegno della loro riconoſcenza, col far formare quel maggior numero di detti pagliariccj di tela, che ſarà poſſibile, e quelli rimettere a queſt' Uffizio per eſſere a tale uſo deſtinati.

Torino 30 dicembre 1799.

Per detto Uffizio.

ARDY Segr.

LA CITTA' DI TORINO

CONTESSA DI GRUGLIASCO

E SIGNORA DI BEINASCO

Non oſtanti le gravi ſtrettezze, nelle quali le paſſate vicende, e le imperioſe preſenti circoſtanze hanno poſto il pubblico erario ſi è determinato di aprire in Piazza Carlina, e preſſo la Porta Palazzo due ricoveri, ove i Poveri mendicanti ſieno riparati dall'inclemenza della ſtagione, eſſi ſaranno aperti, cioè quello di Porta Palazzo ſin da queſta ſera, e quello di Piazza Carlina li 2 del venturo gennajo.

Dal Palazzo di Città li 30 dicembre 1799.

Per detta Ill.ma Città.

MARCHETTI Dec. Segr.

PER PARTE

DEL GOVERNO

di queſta Città, e Provincia.

Ad effetto di procurare col mantenimento del buon ordine la pubblica tranquillità reſtando opportuno di rendere novamente noti li provvedimenti, che a tal fine ſono diretti, onde niuno poſſa pretenderne ignoranza, e vengano da ciaſcuno eſeguiti per quanto loro ſpetta, abbiamo perciò in adempimento delle Regie determinazioni ordinato, ed ordiniamo oſſervarſi in queſta Città, e ſua Provincia quanto ſegue.

1. Gli oſti, cabarettieri, locandieri, e ſimili della preſente Città dovranno fare al Governo la conſegna in iſcritto delle perſone, alle quali daranno alloggio nelle loro oſterie, taverne, locande, e caſe, coll' eſpreſſione de' loro nomi, cognomi, patria, grado, e profeſſione, del luogo, da cui vengono, e di quello, a cui ſono incamminate.

La detta consegna dovrà farsi prima delle ore due della notte in ogni sera dell' arrivo delle persone, che alloggeranno, spiegando separatamente quelle di Stato straniero dalle altre del paese, e dovrassi nella stessa conformità fare la consegna d' essi forestieri, quando partiranno, o cambieranno d' alloggio.

Dovranno inoltre tenere un libro affogliato, in cui annoteranno ogni sera la medesima consegna per presentarlo in ogni occorrenza, e bisogno, sotto pena in caso di qualche contravvenzione di due scudi: lo stesso dovrà praticarsi sotto l'incorso della medesima pena dagli osti, e altre persone sovra nominate abitanti ne' sobborghi, e case in vicinanza di questa Città, facendo l'accennata consegna alli rispettivi Cantonieri, od altri incaricati dell' incumbenza di quella ricevere; e avranno questi l' obbligo di recarla al Governo la mattina susseguente.

Gli stessi osti, cabarettieri, e locandieri, come altresì qualunque particolare, che dà in affitto camere mobigliate, o che in qualunque modo somministra alloggio con mercede, o gratuitamente dovranno presentare a questo Governo un' esatta, e fedele consegna di tutte

le persone sì suddite, che forestiere attualmente alloggiate ne' loro alberghi, locande, e case, o che potranno esservi ricoverate in avvenire, coll'espressione del loro nome, cognome, patria, e condizione, sotto pena in caso di non fatta, o infedele consegna, di scudi venti applicabili per metà al denunciatore, e per l'altra metà allo Spedale di Carità, oltre alla privazione dell' esercizio di osteria, albergo, locanda, e simili.

Tale consegna si farà in ogni sera riguardo agli osti, e cabarettieri, e rispetto agli altri una volta al mese, cominciando dallo stesso giorno, che daranno alloggio.

Rispetto poi alle persone, le quali vengono, come si è detto di sopra, alloggiate, dovranno fedelmente dare le notizie, che loro saranno come sovra chieste per l' effetto d' essa consegna, sotto pena del crottone fino a che vi abbino adempito; e saranno altresì rimesse al Giusdicente pell'opportuno procedimento, e castigo, nel caso che alcuna di esse venisse a riconoscersi di mala qualità, sospetta, e maggiormente poi se rea di qualche specifico mancamento.

La medesima provvidenza avrà pur anche luogo contro le persone, che non si qualificassero con verità alle pattuglie solite farsi di nottetempo per la Città.

2. Passate le ore dieci, e mezza di Francia della notte, non sarà permesso a verun acquavitaro, oste, locandiere, cabarettiere, e simili, tanto in questa Capitale, come in tutte le Città, e Terre della Provincia, di dare ricovero, nè da bere, o mangiare a qualunque sorta di persone nelle loro botteghe, osterie, e abitazioni, alla riserva delle alloggiate in esse, e descritte come sovra in consegna, oppure fossero viandanti i quali capitassero nelle osterie eziandio dopo le ore undici: e dovrà altresì caduno di loro chiudere le porte delle stesse botteghe, osterie, e case, sotto la pena di scudi due, e nel caso, che per tale riguardo se li facessero da taluno minaccie, o violenze, sarà questi punito con pena proporzionata all' eccesso.

3. Tutti li giuochi d'azzardo, e d' invito, e simili chiaramente espressi nel Regio Editto de' 4 marzo 1788 essendo stati indistintamente proibiti, ordiniamo a tutti gli acquavitari, osti, cabarettieri, e ad ogni altro particolare tenente giuochi meramente di commercio, tanto in questa Capitale, come altresì nelle altre Città, Terre, e Luoghi di questa Provincia, di dover esattamente invigilare, ed impedire, che nelle rispettive loro botteghe, osterie, case, ed in qualunque altro sito s' introducano alcuni de' giuochi come sovra proibiti, sotto le pene con il citato Editto stabilite così ai giuocatori, come a' tenenti li medesimi; ordiniamo altresì che riguardo ai giuochi di commercio debbano essere questi alle ore 10 e mezza di Francia della sera intieramente terminati, e licenziati i giuocatori, con chiudersi le porte delle botteghe, osterie, case, sotto rigorose pene in caso di contravvenzione a Noi arbitrarie. La stessa obbligazione di chiudere le porte, e terminare i giuochi s' estenderà anche a' tenenti il trucco.

4. I Deputati ad assistere alle Porte, ossia all' ingresso di questa Capitale, non permetteranno l' entrata a qualunque persona di Stato straniero senza prenderne il nome, cognome, patria, grado, e condizione in un libro, che dovranno ad un tal effetto tenere, ed annotarvi altresì l' osteria, o casa del

particolare, in cui allegherà di voler andar alloggiare, avvertendolo di fedelmente fare la consegna, sotto la pena portata dal cap. 1, e dovranno poi essi Deputati trasmettere al Governo una nota di detti forestieri del tutto corrispondente all' annotazione di detto libro, a norma delle istruzioni, che ne tengono a tale riguardo, sotto pena di castigo a Noi arbitrario.

5. Ricordiamo a' Sindaci, e Consiglieri delle Città, Comunità della Provincia, agli osti, cabarettieri, barcajuoli, portolani, ed a qualunque altro, cui spetti, l' obbligo, che loro corre di osservare esattamente il prescritto nei titoli 31, 32, 33, 34, cap. 15. lib. 4 delle Regie Costituzioni, e nel Manifesto Senatorio de' 19 settembre 1772 intorno la proibizione di dar ricovero, alimenti, o altra assistenza ai banditi, disertori, oziosi, vagabondi, mendicanti validi, e altri malfattori, o persone sospette, così anche l' incarico, che essi hanno di doverli denunziare, e procurarne l' arresto.

6. Qualora alcuno de' disertori, o malviventi suddivisati capitasse in qualcheduna delle Terre di questa Provincia, in cui il loro arresto fosse per

essere difficile, o per ragione del poco numero de' servienti della giustizia, o per riguardo delle attinenze, che colà vi avessero, si avvisano i Giusdicenti di dovercene in questi casi ragguagliare con tutta sollecitudine, e segretezza, perchè si possano da Noi prendere di concerto con essi le misure più giuste per accertarne l' effetto, col mezzo anche del braccio militare; e quando detti Giusdicenti non avessero tempo di darci un tale ragguaglio, perchè ogni anche piccola dilazione potesse servire di scampo ai medesimi disertori, e delinquenti, e così rimanerne pregiudicata la giustizia, in questi casi dovranno essi prevalersi de' mezzi loro prescritti dalle Regie leggi, e anche di quello del braccio de' soldati Provinciali, che trovansi alle loro case per farne seguir l' arresto.

7. Oltre a ciò, che si è stabilito nelle Regie Costituzioni lib. 4 tit. 33 §. 9 riguardo a coloro, che comperassero, o in altro modo, contrattassero co' soldati di cavalleria, dragoni, e di fanteria, cavalli, armi, vesti, bagaglio, munizioni da guerra, o altra simile cosa, si proibisce agli osti, cabarettieri, e ad ogni altra persona di

far prestito, o credenza per somma, o valore maggiore di soldi quindici ai soldati di qualunque Reggimento, che fosse di guarnigione in questa, od altra Città, o Luoghi della Provincia, sotto la pena della perdita del loro avere, salvo che i soldati ne avessero la permissione in iscritto dal Capitano, Luogotenente, od altro Uffiziale del Reggimento.

Sarà pure vietato di comperare, o prendere in pegno dai servitori degli Uffiziali qualsivoglia cosa senza licenza in iscritto del padrone, sotto la pena del crottone per giorni tre, quando il creditore, o l'accompratore avesse potuto verosimilmente presumere, che non fosse cosa propria degli stessi servitori.

8. Niuna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione ella siasi, la quale non sia effettivamente ascritta al militare, o distinta con qualche grado nelle Truppe di S. M., o nelle sue Piazze, potrà far uso d'abito, o galloni sovra d'essi, i quali sieno della forma di quelli prescritti de' militari, e così nemmeno portare spada di modello militare, o le dragone di S. M. ordinate per gli Uffiziali delle Regie

sue Truppe, sotto pena di grave gastigo a Noi arbitrario.

9. Sarà proibito di fare di nottetempo veruna sorta di strepiti, grida, con disturbo del pubblico riposo, sotto pena del crottone per alcuni giorni a proporzione del mancamento, e qualora venissero a seguire spari con arme proibite, o con arme bensì permesse, ma con abuso delle medesime, si farà arrestare, chi gli avrà fatti, e quindi rimettere al Giusdicente per l'opportuno procedimento a' termini delle Regie Costituzioni.

Venendo di nottetempo incontrate dalle pattuglie per le contrade, o piazze, persone, le quali sono solite portar canne, o siano bastoni lunghi con stocco dentro, oppur bastoni più corti, ma che in fondo fossero grossi più del dovere, oppur piombati, o ferrati, verranno questi esattamente visitati dalle pattuglie, e ritrovandosi della forma suddivisata, si farà l' arresto di tali persone, e le canne, o bastoni verranno portati la mattina susseguente al Governo colla relazione in iscritto per l'opportuno proporzionato provvedimento.

Sarà arrestata, e rigorosamente castigata qualunque persona senza distin-

zione, che dopo ſuonate le ore dieci della ſera ſarà ritrovata per le pubbliche contrade di queſta Capitale ſenza eſſere munita di ſufficiente lume.

10. Chiunque ardirà rivoltarſi, o fare in qualche altro modo reſiſtenza alle pattuglie, ſentinelle, ordinanze del Governo, o ſiano ſoldati d'ordinanza, incorrerà la pena di un tratto di corda in pubblico, o altra a Noi arbitraria, e anche in quella di eſſere rimeſſo alla giuſtizia per l'opportuno procedimento, e maggiore gaſtigo, quando v'interveniſſe qualche ferita grave, e il porto di arme proibite; e ogni perſona, la quale interverrà a fare pubbliche battagliuole tanto dentro che fuori della preſente Città, e a gettar pietre in occaſione delle medeſime, ed anche ſolamente per le contrade, od in qualunque altra maniera, così di giorno, che di notte, oppure porterà in iſcarſella ad un tal fine le ſteſſe pietre, ſarà gaſtigato colla ſteſſa pena di un tratto di corda, od altra a Noi arbitraria ſecondo la qualità delle perſone, e le circoſtanze de' caſi.

11. Sarà pure vietato di ſparare, e fare ſparare mortaretti, fuſette, e altri fuochi d'artifizio nella preſente Città,

e finaggio in occaſione di feſte, o altre ſolennità ſenza la noſtra licenza, ſotto pena di tre giorni di crottone, o giorni due a' ceppi in pubblico.

12. Per le contrade di queſta Città non ſi potrà fare ſenza la noſtra licenza per iſcritto alcuna ſerenata con quantità di ſtromenti atta ad eccitare il concorſo del pubblico, ſotto pena di giorni otto di crottone a' ſuonatori, ed un gaſtigo adattato alle qualità delle perſone, che l'avranno fatta eſeguire.

Colla medeſima pena ſaranno pure gaſtigati coloro, che ſi faranno lecito ſenza la detta noſtra licenza in iſcritto di andar in maſchera tanto per le contrade delle Città, che ne' teatri, e caſe.

13. È proibito di dar balli pubblici, nè privati tanto nella preſente Città di Torino, e finaggio, che nelle Terre di queſta Provincia ſenza la noſtra ſpeciale licenza riſpetto alla Città e finaggio, e ſenza la licenza del Vaſſallo, il quale ſia in poſſeſſo di darla, o altrimenti quella del Giusdicente riſpetto a caduna delle dette Terre, ſotto pena al padrone della caſa, in cui ſi ballerà, ed ai ſuonatori di ſcudi tre caduno, ſalvo che ſi trattaſſe di una privata ricreazione al ſuono di non maggior

numero di tre ſtromenti non clamoroſi fra perſone della ſteſſa famiglia, e qualche loro vicino, o parente; ſoltanto però quando ſaranno private ricreazioni di Cavalieri, Gentiluomini, e Negozianti, ad eſcluſione d' ogni altre.

Nelle Città, e Luoghi, dove ſi troverà un Diſtaccamento comandato da un qualche Uffiziale militare, dovranno tanto i Vaſſalli, come i Giusdicenti, nel caſo che da eſſi ſi accordi, o ſi nieghi la licenza di ballare, renderne inteſo il ſuddetto Uffiziale Comandante dell' accordata, o pure denegata permiſſione.

14. Quelli, che in detti balli porranno mano alla ſpada, o altre arme per qualunque conteſa, o appiglio, o che tentaſſero d' impedire, o rompere li medeſimi balli, o che uſaſſero violenze, o altri mali termini per entrare, o farſi favorire nel ballare ſovra di eſſi contro l' arbitrio di chi ne ſpende il proprio denaro, e delle donne del ballo, incorrerà la pena di giorni quindici di crottone, ed anche quella d'eſſere rimeſſi alla giuſtizia per l' opportuno procedimento, e maggiore gaſtigo nel caſo che vi foſſe intervenuta qual-

che ferita, o la delazione di qualche arma proibita.

Si previene il Pubblico, che ſi uſerà rigore contro quelle perſone, che nei balli pubblici di teatro ſi faranno lecito di fare ſgarbi, o inſultare con parole indecenti, o ingiurioſe Dame, o Cittadine maſcherate, o non maſcherate.

15. Reſta vietato a' cerretani, ſaltimbanchi, comici, ballerini di corda, aſtrologi, e ſimili di eſercitare tai loro profeſſioni sì in pubblico, che in privato ſenza la noſtra permiſſione in queſta Città, e territorio, e del Giuſdicente riſpetto alle Terre, e Luoghi della Provincia, ſotto pena di ſcudi due, e ciò oltre quell'altra permiſſione, che eſſi cerretani debbono ottenere dal Protomedicato; imponendoſi anche ai medeſimi il gaſtigo di giorni tre di crottone, ed eſſere quindi cacciati via dalla Città, altro luogo, quando nelle rappreſentazioni, geſti, giuochi, e atteggiamenti mancaſſero contro l'oneſtà.

16. Per li caſi d'incendj ci riportiamo intieramente al diſpoſto del Regolamento de' 18 aprile 1786 per la pronta, ed eſatta oſſervanza del preſcritto nel medeſimo, rinnovando la proibizione già enunciata nel citato Regolamento, di

abbattere le teſte de' camini nel caſo d'incendio, ſotto pene rigoroſe ſecondo le circoſtanze.

17. Sarà proibito a chiunque di condurre per la Città, e Borghi qualunque ſorta di carrozze, e vetture con più d'una coppia di cavalli, ſenzachè queſti ſieno regolati da un cocchiere, ed un poſtiglione; e tutti, ed ognuno de' cocchieri, così di giorno, che di notte dovrà contenere, e condurre i ſuoi cavalli al ſolo piccolo trotto, ſenza mai alterarlo, e dovrà avvertire ad alta voce, e a competente diſtanza, maſſime ne' riſvolti delle contrade, le perſone, o portantini carichi, che poteſſero venirne ſorpreſi; come altresì qualunque altra perſona, che condurrà birocchi, o cavalli ſciolti per le contrade, piazze, e borghi di queſta Città, dovrà trattenerli al trotto ordinario, e non laſciarli andare a tutto corſo; e in qualſivoglia caſo di contravvenzione, ſecondo la qualità delle perſone, ſaranno gaſtigati di pena a Noi arbitraria.

Reſta proibito a' carrettieri, i quali conducono carrette, o carrettoni a due ruote, con un ſolo cavallo, o altro giumento, d'andar ſeduti, o in piedi ſovra le medeſime carrette, ſotto

pena a Noi arbitraria; dovranno bensì andare per le contrade della Città, ſui ponti, e nelle porte al piccolo paſſo, conducendone il cavallo, o giumento per la collana, ſenza mai abbandonarlo.

Riſpetto poi a quelle vetture, che ſaranno a due ruote, e con un ſolo cavallo, dette comunemente ſedie a cordone, e ſimili, dovranno nell' entrare, o uſcire dalle porte, e ſui ponti delle medeſime i conducenti o per ſe ſteſſi, o per mezzo d' altra perſona farne condurre a mano il cavallo per la briglia, ſotto pena a Noi arbitraria.

18. Niuna perſona di qualſivoglia ſtato, e grado potrà ſenza la noſtra particolare licenza portare, nè levare mattoni, terra, od altra coſa nelle fortificazioni di queſta Città, ne introdurſi veruna ſorta di paſſaggio, come neppure fare nelle vicinanze loro, ed alla portata del cannone, cioè per l' eſtenſione di 500 trabucchi, alcun traſporto, foſſo, o novità, ſotto la pena di ſcudi due, ed anche dell' indennizzazione in caſo di qualche pregiudizio, e della riduzione nel primiero ſtato.

Nemmeno ſarà lecito a chiunque di fare getto, o traſporto di terre, e ma-

teriali in vicinanza delle fortificazioni, e fra la distanza quì sopra enunciata, se non ne' posti, che saranno assegnati.

Riguardo poi agli edifizj, e Fabbriche, richiamando gli ordini ad un tale oggetto già emanati da' nostri predecessori in dipendenza di quelli della M. S., e segnatamente del Regio Biglietto de' 6 settembre 1749, proibiamo la costruzione di verun edifizio, o fabbrica od innovazione a quelle che già esistono, alla distanza dalle fortificazioni sovra enunciata, senzachè siasene ottenuto il permesso da S. M., e che siasi il medesimo presentato a questo Governo, sotto pena, in caso di contravvenzione, di scudi cinquanta, oltrechè sarà disfatta a spese del contravventore ogni opera suddetta.

19. Incorrerà nella pena d'un tratto di corda, od altra a Noi arbitraria chiunque malizioſamente ardisse di ascendere, o discendere sì di giorno, che di notte le mura di cinta di questa Città, e le palificate d'essa.

Per vieppiù impegnare gli Ajutanti, e impiegati di questo Governo, soldati di truppa, invalidi, ed ogni altra persona qualunque siasi ad invigilare sovra la dovuta osservanza delle avanti divi-

sate disposizioni, ordiniamo, che per l'avvenire le pene pecuniarie sovra stabilite sieno intieramente applicabili a quello de' medesimi, che ne scuoprirà i contravventori, ed ove non vi fosse denunziatore, si applicheranno le dette penali alle Congregazioni di Carità de' rispettivi luoghi della seguita contravvenzione.

Nel caso poi, che alcuno di essi contravventori non fosse per la sua povertà in istato di pagare le dette pene, sarà questo sussidiariamente gastigato con giorni quindici di crottone.

Mandiamo perfine a chiunque fia spediente di osservare, e far osservare tutte le sovra date disposizioni, e di prestare alla presente copia stampata, da pubblicarsi nella forma, e luoghi soliti, tanta fede, come al proprio originale.

Torino li 31 dicembre 1799.

Orechia Seg.

IL CONSIGLIO SUPREMO PER SUA MAESTA'

L'esaurimento totale delle Regie Casse seguito nel passato disordine di cose non lasciandoci mezzo valevole a provvedere colle entrate del Regio Erario agli urgenti bisogni dello Stato, al fine di risparmiare se fosse possibile, a seconda delle Sovrane intenzioni, le già troppo diminuite sostanze dei Sudditi, Ci siamo volti dapprima a prendere esatta cognizione del rilevare de' reliquati, che le Regie Finanze potessero sperare d'esigere, o per capitali prezzi di beni venduti, non ancora esatti, o per altri debiti verso le Regie Generali Aziende dipendentemente anche dagli imposti stabiliti co' precedenti Regj Editti; ma con sommo nostro rammarico abbiamo dovuto riconoscere, che malgrado la rinnovazione delle più efficaci provvidenze per ottenere una pronta riscossione de' reliquati suddetti, il loro prodotto è affatto insufficiente a far fronte alle straordinarie indispensabili spese, che già richiese sinora il giusto concorso al mantenimento della poderosa Armata Imperiale, e quelle che tutt'ora devono continuarsi non solo per le riparazioni, e dotazioni delle fortezze dal di lei valore riacquistate, sicchè vengano prontamente poste in istato di valida difesa a beneficio universale, quant'anche per la riorganizzazione delle truppe Piemontesi, e più ancora per la straordinaria abbondante incetta de' grani dall'estero, a cui ci obbligano la notoria scarsezza del raccolto, e la necessaria maggiore consumazione di questa, ed altre simili derrate.

Per la qual cosa astretti Noi da imperiosa evidente necessità a ricorrere a nuove imposizioni abbiamo fissata la nostra attenzione a trascegliere quelle, che potessero riuscire meno gravose, ed a stabilire insieme que' mezzi, che fossero atti ad agevolarne la soddisfazione, persuasi, che ognuno sarà per riconoscere le misure da Noi prese, come indispensabili nell'attuale stato di cose, e dirette non meno alla salvezza pubblica, che al particolare vantaggio di

ciascun individuo, e non vi sarà persona, che malgrado le già sofferite vicende, non voglia fare ogni sforzo per ottenere un sì vantaggioso fine.

Epperciò in vigore del presente abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue.

§. 1.

Tutti li debitori verso le Regie Finanze per prezzo beni, ed effetti demaniali, o proventi de' medesimi, od altrimenti debitori verso qualunque Regia Azienda, e così pure li debitori di Cavalcate, quarte, e seste de' beni, redditi, censi, e prestiti, ottave de' vitalizi, ed altri simili impositi stabiliti co' precedenti Regj Editti dovranno fra il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente pagare l'importare del loro debito, e far constare a' termini degli stessi Regj Editti avanti i rispettivi Uffizj d'Intendenza d'avere compito il pagamento suddetto, in difetto soggiaceranno irremissibilmente alla pena del pagamento del doppio, e della compulsione militare.

§. 2.

Li possessori d'un patrimonio eccedente il valore di lire diecimila, che non hanno pagato la tassa loro rispettivamente imposta col Regio Editto delli 6 ottobre 1797 per la concorrente delle due prime rate fissate colle susseguite Regie Patenti, ed annesso Regolamento delli 10 novembre medesimo anno, l'ultima delle quali andava a scadere per tutto dicembre 1798, dovranno compierne il pagamento fra il suddetto termine, e sotto le suddivisate pene.

§. 3.

Dovranno pure soggiacere alle stesse pene quelli fra Negozianti, Mercanti, ed Impresarj, che entro il detto termine di giorni quindici prossimi non avranno compito il pagamento della tassa stata loro rispettivamente imposta col citato Editto delli 6 ottobre 1797.

Sarà però a' medesimi lecito d'imputare nel pagamento della rispettiva loro tangente di tassa l'importare delle livranze, che si fossero dalle rispettive Regie Aziende in loro capo spedite, e non pagate per somministranze da essi a quelle fatte.

§. 4.

Li possessori de' redditi provegnenti da acque, naviglj, moleggj, piste, fucine, dazj, e gabelle, che a mente del Regio Editto delli 31 marzo 1798 dovevano fra tutto il mese di maggio

medesimo anno aver pagato l' ottava parte dell' annuo provento di detti redditi, e non v' hanno adempito, saranno tenuti a farne il pagamento fra il termine di giorni 15.

E quanto all' imposta dovuta in forza dell' Ordine del Supremo Consiglio delli 28 passato luglio dovranno parimenti quella pagare fra due mesi dalla data del presente.

§. 5.

Li fittajuoli, che non hanno pagato per tutto maggio 1798 l' imposta loro fissata col mentovato Regio Editto delli 31 marzo, dovranno altresì compierne il pagamento entro il suddetto termine di giorni quindici.

E rispetto all' imposta da essi dovuta per l' annata 1798 in vigore di detto Ordine delli 28 passato luglio, dovranno anche farne il pagamento fra il termine di mesi due dalla data del presente sotto le anzidette pene, esclusi solamente quelli di detti fittajuoli, che entro il termine di giorni 15 facessero constare avanti li rispettivi Uffizj d'Intendenza, ove hanno fatte le loro consegne, essere state risolte le loro locazioni pel passato anno 1798.

§. 6

Quanto a' nuovi affittamenti eccedenti l' annua mercede di lire mille, i quali hanno avuto solo principio pel 1798 dovranno sì i locatori, che i conduttori farne la consegna fra il termine di giorni quindici avanti gli Uffizj d' Intendenza, nel di cui distretto sono situati tutti, o la maggior parte de' beni, ed effetti cadenti nell' affittamento, sotto pena a' contravventori sì locatori, che conduttori del quadruplo dell' imposto sul loro affittamento applicabile al Fisco, e quindi fra il termine di due mesi successivi alla detta consegna saranno tenuti fare il pagamento del sei per cento a mente del citato Ordine delli 28 scorso luglio a pena del doppio come sovra, e della compulsione militare.

§. 7.

Li fittajuoli de' beni soliti seminarsi a riso oltre la suddetta imposta del sei per cento soggiaceranno a quella del due per cento dell' importare della somma convenuta a titolo di fitto, qualora questa ecceda annue lire quattromila, e dovranno parimenti quella pagare fra due mesi dalla data del presente.

§. 13.

Passato detto termine saranno tenuti i rispettivi Giusdicenti a trasmettere lo stato di dette consegne fra il termine di giorni cinque ai rispettivi Uffizj d'Intendenza colla nota di quelli, che non avranno adempito al prescritto dal §. antecedente.

§. 14.

Sarà cura de' mentovati Intendenti, avuti detti stati, di stabilire la tangente dell'imposta, che dovranno gli Osti vendenti vino al minuto, e Macellaj pagare regolata in ragione del sei per cento di quanto risulterà dagli stati suddetti pagarsi annualmente per l'esercizio della rispettiva loro professione agli Accensatori, e Sublocatori, e quella far loro notificare da' rispettivi Giusdicenti, ingiungendoli a farne il pagamento fra giorni quindici dopo la fattagliene notificanza nelle Tesorerie Provinciali a pena del doppio, e della compulsione militare.

§. 15.

Le Università degli Ebrei pagheranno le infrascritte somme, che loro imponiamo rispettivamente.

Quella del Piemonte lire cento venticinquemila.

Quella del Monferrato ll. novantamila.

Quella d' Alessandria, e sue dipendenze ll. trentasettemila, e cinquecento.

Il pagamento si farà da ciascuna di esse nelle seguenti rate, cioè un terzo fra due mesi dalla data del presente, e gli altri due terzi in due rate di tre mesi successivi a pena del pagamento del doppio della rata, che non si sarà entro detti rispettivi termini pagata.

§. 16.

Ogni Università, Collegio, Corpo, e qualunque particolare di qualsivoglia grado, stato, e condizione, eccettuate solamente le Congregazioni di Carità, e gli Ospedali sì di Carità, che degli Infermi, possidente in proprietà un patrimonio del valore di lire centomila, o più, pagherà l'imposta nella seguente proporzione.

Dalle lire centomila inclusivamente a duecentomila, l'uno e mezzo per cento.

Dalle duecento alle trecentomila, il due per cento.

Dalle trecento alle quattrocentomila, il due e mezzo per cento.

Dalle quattrocento alle cinquecentomila, il tre per cento.

Dalle cinquecentomila alle seicentomila, il quattro per cento.

Dalle seicento alle settecentomila, il quattro e mezzo per cento.

Dalle settecento alle ottocentomila, il cinque per cento.

Dalle ottocento alle novecentomila, il cinque e mezzo per cento.

Dalle novecentomila lire ad un milione, il sei per cento.

Dal milione in su, il sette per cento.

§. 17.

Rispetto ai possessori non domiciliati, e stabiliti ne' Stati di S. M. l'imposizione sarà d'un per cento di più delle tasse sovrastabilite.

Non s'intenderanno però compresi nella disposizione di questo §. i Sudditi di S. M. I. R., che posseggono fondi, od effetti nel Piemonte, o Provincie annesse.

§. 18.

Per la fissazione del valore de' rispettivi patrimonj, si avranno intanto per base le rispettive consegne fattene da' possessori in dipendenza de' Regj Editti 6 ottobre 1797, e 13 ottobre 1798.

§. 19.

Le dette consegne saranno però esaminate, e rettificate da' rispettivi Intendenti a norma della istruzione, che

verrà loro trasmessa dall'Uffizio Generale delle Regie Finanze, e venendosi a riconoscere, che vi siano seguite delle omissioni essenziali, o che li consegnanti avessero posteriormente all'epoca delle consegne suddette accresciuto notabilmente il loro patrimonio, saranno questi altresì tenuti a pagare quella tangente di tassa, o maggiore tassa, che risulterà da essi dovuta sul valore del loro patrimonio rettificato come sovra.

§. 20.

Quelli poi de' possessori, che avendo fatta la consegna esatta, e fedele avessero posteriormente alla medesima patito una notabile diminuzione de' loro patrimonj, potranno esimersi dal pagamento dell'intiera tassa, o parte di essa, purchè fra il termine di due mesi giustifichino avanti l'Uffizio dell'Intendenza della Provincia, in cui sono posti li loro beni, o la maggior parte di essi, la diminuzione seguita de' loro patrimonj colla presentazione d'autentici documenti comprovanti le alienazioni fatte dopo le anzidette consegne, o i debiti posteriori da essi contratti, od altre reali circostanze di detta diminuzione.

§. 21.

Gl'Intendenti dovranno di ciò far

risultare per mezzo d' un ben detagliato verbale, in cui venga espressa la data del presentato documento, il fondo alienato, ed il prezzo, per cui ne è seguita l' alienazione, ed il nome dell' acquisitore, e così pure l' importare del debito contratto, ed il creditore di esso, da trasmettersi esso verbale fra il termine di giorni dieci dopo la scadenza de' suddetti due mesi all' Uffizio Generale delle Regie Finanze.

§. 22.

Li possessori de' beni vincolati a fidecommisso, o primogenitura potranno liberamente alienarli per il pagamento della tassa loro imposta, od ipotecarli a favore di chi loro mutuasse il denaro, purchè si faccia dall' acquisitore, o mutuante la versione del prezzo, o della somma somministrata a prestito nel pagamento della tassa suddetta, e senz' obbligo di reintegrare la primogenitura, o fidecommisso, salvo che l' alienazione dovesse in qualche parte eccedere la tangente dovuta per il valore de' beni fidecommissarj, o primogeniali, in quale caso per l' effetto di tale reintegrazione si dovranno osservare le cautele, e solennità dalla legge prescritte.

§. 23.

Riguardo a' beni, di cui ad altri ne spetta l' usufrutto, l' obbligo del pagamento della tassa sarà a carico del proprietario con facoltà al medesimo d' alienare parte d' essi beni usufruiti per la sola tangente però della tassa dovuta per il valore di detti beni, e salvo l' usufruttuario fra il termine d'un mese dichiari di voler egli supplire in proprio al detto pagamento.

§. 24.

Il pagamento di quest' imposta dovrà farsi da qualunque de' possessori suddetti fra il termine di tre mesi dalla data del presente, e trattandosi di pupilli, minori, od altri, che trovansi sotto l' altrui amministrazione, il pagamento dovrà farsi da' loro tutori, curatori, ed amministratori, che vi saranno anche tenuti in proprio in caso d' inadempimento.

§. 25.

Sarà però facoltativo a' medesimi di pagare li tre quarti della loro tangente d' imposta colla rimessione nella Tesoreria Generale, o nelle Tesorerie Provinciali d' una, o più polizze corrispondenti a detti tre quarti della loro tangente, con che dette polizze non im-

risultare per mezzo d' un ben detagliato verbale, in cui venga espressa la data del presentato documento, il fondo alienato, ed il prezzo, per cui ne è seguita l' alienazione, ed il nome dell' acquisitore, e così pure l' importare del debito contratto, ed il creditore di esso, da trasmettersi esso verbale fra il termine di giorni dieci dopo la scadenza de' suddetti due mesi all' Uffizio Generale delle Regie Finanze.

§. 22.

Li possessori de' beni vincolati a fidecommisso, o primogenitura potranno liberamente alienarli per il pagamento della tassa loro imposta, od ipotecarli a favore di chi loro mutuasse il denaro, purchè si faccia dall' acquisitore, o mutuante la versione del prezzo, o della somma somministrata a prestito nel pagamento della tassa suddetta, e senz' obbligo di reintegrare la primogenitura, o fidecommisso, salvo che l' alienazione dovesse in qualche parte eccedere la tangente dovuta per il valore de' beni fidecommissarj, o primogeniali, in quale caso per l' effetto di tale reintegrazione si dovranno osservare le cautele, e solennità dalla legge prescritte.

§. 23.

Riguardo a' beni, di cui ad altri ne spetta l' usufrutto, l' obbligo del pagamento della tassa sarà a carico del proprietario con facoltà al medesimo d' alienare parte d' essi beni usufruiti per la sola tangente però della tassa dovuta per il valore di detti beni, e salvo l' usufruttuario fra il termine d'un mese dichiari di voler egli supplire in proprio al detto pagamento.

§. 24.

Il pagamento di quest' imposta dovrà farsi da qualunque de' possessori suddetti fra il termine di tre mesi dalla data del presente, e trattandosi di pupilli, minori, od altri, che trovansi sotto l' altrui amministrazione, il pagamento dovrà farsi da' loro tutori, curatori, ed amministratori, che vi saranno anche tenuti in proprio in caso d' inadempimento.

§. 25.

Sarà però facoltativo a' medesimi di pagare li tre quarti della loro tangente d' imposta colla rimessione nella Tesoreria Generale, o nelle Tesorerie Provinciali d' una, o più polizze corrispondenti a detti tre quarti della loro tangente, con che dette polizze non im-

portino una ſomma minore di lire duecento cinquanta, nè maggiore di lire mille pagabili entro la mora d' anni tre, od altra minore, che verrà in eſſe eſpreſſa a loro elezione, e s' obblighino a corriſpondere intanto gl' intereſſi delle ſomme, di cui in eſſe a ſemeſtri maturati da decorrere dal primo gennajo del 1800 in ragione del tre, e mezzo per cento.

§. 26.

A cautela del pagamento de' capitali, che ſaranno da detti poſſeſſori come ſovra dovuti, e loro proventi, oltre l' ipoteca generale, e poziore, a cui reſteranno affetti i beni, fondi, ed effetti da eſſi poſſeduti, dovranno li medeſimi ſottoporre in forma legittima ad una ipoteca ſpeziale uno, o più de' loro fondi, ed effetti capaci da deſignarſi in dette polizze per loro qualità, quantità, ſituazione, e valore, eccedente queſto l' importare della tangente da eſſi dovuta ſecondo la formola, che viſata dalla Regia Segreteria di Stato per gli affari interni verrà traſmeſſa a' riſpettivi Uffizj d' Intendenza.

§. 27.

Il valore di detti fondi, ed effetti dovrà eſſere giuſtificato coll' atteſtazione degli Amminiſtratori delle Città, e Comunità, nel di cui territorio ſaranno poſti li fondi, ed effetti, che ſi ſottopongono a ſpeciale ipoteca ſotto la riſponſabilità degli Amminiſtratori medeſimi.

§. 28.

Dette polizze dovranno eſtenderſi avanti li Segretarj delle riſpettive Intendenze, nel di cui diſtretto ritrovanſi li poſſeſſori ſuddetti, e verranno da' detti Segretarj regiſtrati, e cuſtoditi gli atteſtati delle Comunità in eſſe polizze menzionati, e quindi ſaranno queſte prima della loro rimeſſione alle Teſorerie, viſate da' riſpettivi Intendenti.

§. 29.

Sarà parimenti facoltativo a' detti poſſeſſori di pagare li tre quarti della tangente di loro impoſta in tutto, o parte colla rimeſſione nelle Teſorerie d' altrettanti mandati del Monte di S. Gio. Battiſta, o del Banco di S. Secondo per li quartieri de' proventi ſcaduti con tutto l' ora ſcorſo giugno.

§. 30.

S' imputeranno nel pagamento del preſente impoſto le quitanze de' pagamenti fatti da' poſſeſſori ſuddetti in dipendenza de' Regj Editti 6 ottobre 1797,

e 13 ottobre 1798 per la concorrente delle ſomme pagate eccedenti le due rate della taſſa, che a' termini del primo d' eſſi avrebbero dovuto pagare fra tutto il meſe di dicembre 1798.

§. 31.

Anderanno eſenti da queſt' impoſta quelli di detti poſſeſſori, che nell' ora felicemente ceſſato diſordine di coſe hanno dovuto pagare una taſſa ſtraordinaria per la concorrente però di detta taſſa, che giuſtificheranno avere pagata colla preſentazione delle opportune quitanze.

§. 32.

Atteſo il concorſo, cui ſoggiaciono in forza del preſente i Corpi, e Comunità Religioſe dell' uno, e dell'altro ſeſſo, e l' ordine di Malta al pagamento della riſpettiva loro tangente d'impoſta, come gli altri poſſeſſori, non avranno a loro riguardo più luogo le diſpoſizioni contenute ne' Regj Editti 6 ottobre 1797, e 13 ottobre 1798 concernenti il contributo eſtintivo de' cinquanta milioni, e la vendita de' beni dalle medeſime, e dall' Ordine di Malta poſſeduti in queſti Regj Stati.

§. 33.

Li poſſeſſori, che non poſſono diſporre della proprietà de' loro beni dovendo concorrere anch'eſſi al ſollievo dello Stato con equitativa proporzione a quanto ſi paga a titolo della preſente impoſta dagli altri poſſeſſori, ſi ſtabiliſce che li poſſeſſori d'Abazie, od altri Benefizj qualſivogliano, Cappellanie, o Commende, e quelli, che godono penſioni ſovra d' eſſe, eſcluſi però li Corpi già taſſati come ſovra, quando il reddito di dette Abbazie, Benefizj, Cappellanie, e Commende da eſſi poſſedute, o l' ammontare annuo di dette penſioni ſarà di lire tremila, o più, pagheranno come ſegue:

Dalle lire tremila alle lire ſeimila il trenta per cento del reddito ſuddetto.

Dalle lire ſeimila alle lire novemila il trentacinque per cento.

Dalle novemila alle dodicimila il quaranta per cento.

Dalle dodicimila alle quindicimila il quarantacinque per cento.

Dalle quindicimila in ſu il cinquanta per cento.

§. 34.

Il pagamento di queſta taſſa ſi farà fra il termine di meſi dieciotto in tre rate uguali di ſei meſi caduna dalla data del preſente, e riſpetto al paga-

mento della taſſa per le penſioni ſi farà nelle ſteſſe rate in iſcarico de' penſionarj da' riſpettivi Provviſti, i quali ſaranno in diritto di farne una proporzionata ritenzione ſulle penſioni ſuddette.

§. 35.

Non avrà luogo queſta Taſſa per i Veſcovadi, e Benefizj Parrocchiali, ſalvo per quanto eccederà il reddito loro riſervato immune dal contributo de' cinquanta milioni col Breve Pontificio del primo dicembre 1797.

§. 36.

Le polizze ſpedite come ſovra da' poſſeſſori, Corpi, e Comunità Religioſe s' aſſegneranno in pagamento de' creditori verſo le Regie Finanze per provviſte, e ſomminiſtranze da eſſi fatte alle Regie Aziende, e non potranno da queſti venir rifiutate, mediante l'obbligo che ſi aſſumono le Regie Finanze di mantenerne l'eſigibilità di ragione, e di fatto.

§. 37.

Dovranno però gli acquiſitori di dette polizze nell'atto, che loro ſe ne farà la rimeſſione dalle Regie Finanze dichiarare, ſe vogliano eſigerne li proventi dalle medeſime, o da' debitori delle polizze ſteſſe, e fatta l'elezione

non potrà più queſta variarſi nè dai primi acquiſitori, nè da chi ne farà ſucceſſivamente da eſſi l'acquiſto.

§. 38.

Paſſando dette polizze a mano d'altri dovranno gli acquiſitori d' eſſe notificarne l'acquiſto all' Uffizio Generale delle Regie Finanze fra giorni trenta dopo quello ſeguito.

§. 39.

Le Regie Finanze, e li poſſeſſori mediati, od immediati delle mentovate polizze, ſcaduta la mora, otterranno colla ſola preſentazione della polizza dal Magiſtrato della Camera l'ingiunzione contro li poſſeſſori, Corpi, o Comunità, da cui ſarà ſtata ſpedita pel pronto pagamento de' capitali, di cui in eſſa, e in difetto l'opportuno decreto d' eſpoſizione in vendita a' pubblici incanti del fondo, o fondi ſtati particolarmente ipotecati, e menzionati nella polizza ſuddetta, o il rilaſcio di detti fondi, ed effetti a favore delle Regie Finanze, e poſſeſſori della polizza ſteſſa a loro elezione.

§. 40.

Sarà però lecito a' poſſeſſori di riſcattare le anzidette polizze prima della ſtabilita mora, e potranno a queſt'og-

getto i detti Corpi, e Comunità Religioſe valerſi, ove lo ſtimino, della facoltà già loro accordata di devenire alla vendita di parte de' loro beni, con che sì gli uni, che le altre ne diano l'avviſo all' Uffizio Generale delle Regie Finanze due meſi prima del progettato riſcatto colla ſpecificazione de' beni, ed effetti, che intendono d'alienare.

§. 41.

Tutte le ſuddiviſate polizze potranno non ſolo commerciarſi tra particolari, e particolari, ma ſaranno altresì ricevute dalle Regie Finanze in pagamento d' un terzo del prezzo de' beni già venduti, e che verranno da eſſe eſpoſti in vendita, o dal Magiſtrato della Regia Camera de' Conti, o dal Conſiglio della Religione de' Santi Maurizio, e Lazzaro, o dal Regio Economato generale.

Mandiamo al Reale Senato, ed alla Regia Camera de' Conti d' interinare il preſente, ed alla copia ſtampata nella Stamperia Reale preſtarſi la ſteſſa fede come al proprio originale. Dat. in Torino li trentuno del meſe di dicembre l'anno del Signore mille ſettecento novantanove

S. ANDRÉ
V. Morozzo P. Reg.
V. Prospero Balbo
V. Brea

Cerruti.

IL CONSIGLIO SUPREMO PER SUA MAESTA'

Sebbene per provvedere con ſicurezza alla pubblica ſuſſiſtenza in un' annata di ſcarſa ricolta d' ogni ſorta di granaglie, diminuita ancora per le conſiderevoli eſportazioni fattene dal nemico in diverſe Provincie dal medeſimo replicatamente invaſe ſianſi già date le opportune diſpoſizioni per procurare un abbondante incetta di grani dall'Eſtero, e dalla Sardegna, tuttavia per prevenire le pregiudiziali conſeguenze, che dalla mancanza di detti generi poſſono derivare, e nella circoſtanza altresì d' una notoria diminuzione de' beſtiami cagionata dall' oſtinata tutt' ora ſerpeggiante epizoozia, dalle come ſovra ſeguitene eſportazioni del nemico, e dalla indiſpenſabile maggiore conſumazione, per la ſuſſiſtenza d' una poderoſa Armata, onde v' è luogo a temere, che poſſa lo Stato riſchiare col tempo d'eſſerne quaſi affatto privo, s' è creduto di non dover ommettere alcuno di que' mezzi, che in ſomiglianti circoſtanze

furono altre volte utilmente impiegati al propoſto provvido fine. Epperciò abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto ſegue.

§. 1.

Richiamiamo alla più rigoroſa oſſervanza le provvidenze contenute ne' precedenti Regj Editti proibitive dell'eſtrazione dagli Stati d' ogni ſorte di granaglie sì di primo, che di ſecondo raccolto tanto in natura, che in farina; dichiarando compreſi in tale proibizione ſin a nuovo ordine la cruſca, e la ſemola, le paſte, ed il pane. E ſaranno ſolo eccettuati i grani convenzionati col Governo di Milano nel trattato delli 4 ottobre 1751.

§. 2.

Sarà ſoſpeſa fino a nuovo ordine l'eſtrazione da queſti Regj Stati delle caſtagne sì verdi, che ſecche, come pure de' riſi, e riſoni, nè s' accorderanno tratte particolari, ſalvo a favore di chi farà una proporzionata introduzione nello Stato di grani dall' eſtero, o ne' caſi che per altre particolari circoſtanze vantaggioſe allo Stato ſi giudicaſſe conveniente d' accordarla per quella quantità però, e con quelle cautele, che dall' Azienda Generale delle

Regie Gabelle verranno concertate colla Regia Segreteria di Stato per gli affari interni.

§. 3.

Sarà altresì ſoſpeſa l' eſtrazione dagli Stati di qualunque ſorta di beſtiami, eccettuate le tratte portate dalla ſummentovata convenzione delli 4 ottobre 1751; e quanto al beſtiame bovino non potrà ne anco eſtrarſi dal Piemonte alle Provincie, e diſtretti ſeparati in materia daziaria, eccetto che ſulle rappreſentanze delle Città, e Luoghi poſti in dette Provincie, e diſtretti, giuſtificato il biſogno d' eſtrarre bovine dal Piemonte per la ſuſſiſtenza de' loro abitanti, veniſſero a loro favore dalla Regia Segreteria di Stato accordate particolari tratte limitate ad una determinata quantità, e colle cautele, di cui nel §. precedente.

§. 4.

Dovrà eſſere libero il traſporto de' grani, riſi, e generi da una all' altra delle Provincie dello Stato; ma non ſi potranno condurre le dette granaglie, riſi, generi, e beſtiami, di cui è come ſovra proibita l' eſtrazione, nelle terre finitime diſtanti non più di cinque miglia dall' eſtero ſenza la licenza in iſcritto

del Direttore, e Regolatore delle Gabelle, nel distretto del quale sono esse terre, la quale non dovrà spedirsi, che ne' modi, termini, ed avvertenze portate dalli §§. 3, 4, e 5 del Regio Editto primo luglio 1773.

§. 5.

Le suddette licenze si presenteranno al Ricevidore del Luogo, da cui le granaglie, risi, generi, e bestiami rispettivamente si porranno in viaggio verso il finitimo per rapportarne l'opportuna bolla d'accompagnamento, previa fidejussione da prestarsi dal conducente per l'effettiva introduzione nel luogo finitimo, a cui saranno detti generi destinati. La licenza dovrà ritenersi dal Ricevidore, che spedirà la bolla di partenza, affiggendo la medesima alla controbolla, e così caduna licenza non potrà servire, che per una sola condotta, comunque siasi, o no, evacuato con questa il quantitativo portato dalla licenza. Dovranno dette licenze, e bolle essere scritturate in esteso, e non in cifra sì nel corpo loro, che nella data, e validatura, la quale dovrà sempre essere ristretta al mero termine discretamente necessario per la provvista e condotta, e fra il termine, che in

essa sarà prefisso, dovrà pure riportarsi allo stesso Ricevidore la bolla di ritorno, che verrà spedita dal Ricevidore, o postiere di quel luogo medesimo ove saranno destinati li grani, risi, generi, e bestiami suddetti, e in difetto dal viciniore.

§. 6.

La contravvenzione alle proibizioni d'estrazione avanti espresse s'intenderà consumata semprechè alcuno de' generi vietati estrarsi si troverà in condotta nel tratto limitrofo di cinque miglia dall'estero senza l'accompagnamento di bolla, ovvero con bolla scaduta di validatura, come altresì quando fra il termine come sovra fissato nella bolla di partenza non verrà presentata quella di ritorno.

§. 7.

Ancorchè non si abbia il corpo del delitto, basterà in prova della contravvenzione, e per far luogo alle infrascritte pene, che due testimonj di veduta, e degni di fede depongano, che l'inquisito abbia condotto all'estero contro il disposto di questa Legge alcuni de' generi vietati estrarsi; e non concorrendovi il detto de' testimonj, cosicchè non possa l'inquisito condan-

narsi a pena alcuna, il solo difetto di presentazione della bolla di ritorno sovra prescritta basterà per compellire il conducente, e suo sigurtà al pagamento de' soliti dritti, e dazj, che sarebbero dovuti per l'estrazione de' generi, e bestiami suddetti.

§. 8.

Chiunque contravverrà alle premesse disposizioni soggiacerà alla perdita de' bestiami, e generi posti in condotta, e delle vetture, su cui fossero caricati, ed inoltre alla multa di scudi due per ogni emina di granaglie, od altri generi avanti espressi, e di scudi dieci per ogni capo di bestiame.

§. 9.

Alle pene pecuniarie saranno tenuti i padri per i figli conviventi con essi, i padroni delle vetture per i garzoni conducenti, e generalmente i proprietarj delle granaglie, riso, e bestiami per le persone, cui gli abbiano affidati in condotta.

§. 10.

Oltre la multa come sovra stabilita nel §. 8, semprechè la contravvenzione seguirà per un quantitativo eccedente le emine cinque di granaglie, risi, e generi, od un capo di bestiame, i

contravventori, e quelli, che loro prestassero ajuto, o favore soggiaceranno ad una pena afflittiva non minore di mesi tre di carcere, ed estensibile fino ad anni due di galera a misura delle circostanze, che ne aggravassero la reità; la qualità di recidivo, l'uso di bolle, o licenze alterate sì nella data, o validatura, che nel quantitativo, o qualità dei generi, o loro destinazione, la notabile quantità di generi, e bestiami, di cui siasi eseguita, o tentata l'estrazione, e il notabile numero di persone associate nel trasporto, si riguarderanno sempre come altrettante circostanze, che importano accrescimento di pena.

§. 11.

Si considererà, che prestino ajuto, e favore alle estrazioni de' generi, e bestiami suddetti tutti coloro, che nelle Terre, e Luoghi posti in non maggiore distanza di cinque miglia dall'estero, ricettino generi, e bestiami altrui; il che avrà singolarmente luogo anche per gli osti, semprechè non si tratti di ricettazione momentanea pendente il temporario alloggio, che nel viaggio i conducenti prendano nelle loro osterie.

§. 12.

Venendo a risultare in quale casa,

o caſcina ſi ſiano levati li generi, e beſtiami poſti ſucceſſivamente in condotta verſo l'eſtero, il venditore, o proprietario di eſſi s' intenderà pure avere preſtato ajuto, e favor all' eſtrazione, e ſarà punito con pena proporzionata alle circoſtanze, ſemprechè non giuſtifichi d' averne fatta la vendita, o rimeſſione a perſone domiciliate nel paeſe conoſciute, e non ſoſpette, che dovrà nominare; e trattandoſi di riſi, o riſoni, non avrà il venditore adempito al diſpoſto del §. 7 del Manifeſto Camerale delli 23 ſcorſo ottobre.

§. 13.

Nel caſo, che l' eſtrazione de' generi, e beſtiami venga eſeguita, o tentata in ſquadriglia da perſone armate, i contravventori incorreranno la pena della galera per anni dieci, e qualora i contravventori armati ſull' intimazion d'arrenderſi non depongano le armi, e ſi pongano in atto di reſiſtere, ſarà lecito tanto ai diſtaccamenti militari, e pattuglie comunitative, quanto agli invigilatori di Gabella di fare fuoco ſovra di eſſi, ed in tal caſo i contravventori, che faranno uſo delle armi contro detti diſtaccamenti, pattuglie, ed invigilatori, incorreranno la pena di morte ove

ſegua offeſa d' alcuno di queſti, e quella della galera perpetua ancorchè non foſſe ſeguita offeſa. E riſpetto agli aſſociati, che non riſulterà d'avere poſitivamente cooperato alla reſiſtenza uſata dagli altri, ſaranno puniti con un grado di meno della pena come ſovra ſtabilita per gli altri contravventori.

§. 14.

Proibiamo ogni, e qualſivoglia magazzino di granaglie ne' luoghi limitrofi in diſtanza di dieci miglia di Piemonte verſo gli Stati eſteri ſotto pena della perdita di eſſe, o loro valore, ed altra arbitraria eziandio afflittiva ſecondo le circoſtanze, fuorchè nelle Città, e Luoghi, per cui ſe ne otteneſſe dalla Regia Segreteria di Stato una particolare permiſſione, e riſpetto a' riſi, e riſoni ſi oſſerverà il diſpoſto dalli §§. 11, 12, e 13 del Manifeſto Camerale delli 23 ſcorſo ottobre.

§. 15.

Nella ſopradetta diſtanza di dieci miglia verſo i paeſi eſteri ſarà ſolamente permeſſo a' Panattieri, e fabbricatori di pane di provvederſi de' grani, che poſſono eſſere neceſſarj per lo ſmaltimento al pubblico per meſi ſei, e vietato ad ogni altro di comperarne mag-

giore quantità di quello, che sarà proporzionato all' uso della famiglia.

§. 16.

Rispetto però alle Città, e Luoghi cencentrici dello Stato sarà permesso a chicchessia di fare in essi liberamente magazzino di grani, e risi per rivenderli, purchè consegni in questa Capitale all' Uffizio del Vicariato, e nelle altre Città, e Luoghi agli Ordinarj il nome, il domicilio, ed il magazzino, a pena in difetto della perdita de' grani, e risi, o valore d' essi. Dovrà inoltre sotto la medesima pena ogniqualvolta se ne darà l' ordine consegnare fedelmente i fondi, che avrà presso di se, e quegli ancora, che avesse caparrati, e mandarne sui pubblici mercati la quantità, che bisognando fosse ingiunta.

§. 17.

I generi, e bestiami caduti in commesso, o il valore de' medesimi, e le multe (detratte prima le spese del processo, ove il reo non possa pagarle altrimenti) cederanno per la metà ai denunziatori, e il rimanente cederà agli Ospedali, o Congregazioni di Carità delle Città, e Luoghi, nel di cui territorio è seguita la contravvenzione, o l' arresto, e non essendovene alcuno,

all' Ospedale, o Congregazione di Carità del Luogo viciniore; quando però il commesso procederà in seguito ad arresto fatto sì dal militare, che dalle pattuglie, o squadre degli invigilatori della Gabella, allora, prelevate come fovra le spese, e detratto un terzo a favore del denunziatore, se vi sarà, cederà tutto il rimanente a profitto di chi avrà proceduto all' arresto.

§. 18.

Per agevolare la scoperta delle contravvenzioni si potrà anche sopra una semplice denuncia procedere alle perquisizioni, semprechè o il denunciante sia persona di buona estimazione, o il denunciato sia persona sospetta; per maggiore cautela del segreto i denunziatori potranno indirizzarsi immediatamente alle Giunte Provinciali d' Annona stabilite con Regie Patenti delli 24 dicembre 1782, le quali allo stato delle notizie ricevute ordineranno le perquisizioni, ed atti opportuni, ed in seguito faranno secretamente passare a mani del denunziante la porzione spettantegli del valore de' grani, che dipendentemente alla di lui denuncia fossero dichiarati caduti in commesso.

§. 19.

Qualora per iscoprire i rei di qual-

che grave contravvenzione, e ſingolarmente delle eſtrazioni eſeguite in iſquadriglia foſſe neceſſario di concedere qualche ſalvocondotto, premio, od impunità, autorizziamo le ſteſſe Giunte ad accordarlo.

§. 20.

Gli impiegati, o dipendenti dalle Gabelle, che colludeſſero in qualſivoglia modo con i conducenti per agevolare, e coprire le frodi in contravvenzione alle proibizioni ſovra eſpreſſe, incorreranno nella pena di ſcudi cento, oltre quella della privazione dell' impiego, ed anche una pena corporale ad arbitrio del Magiſtrato della Regia Camera ſecondo le circoſtanze.

§. 21.

Apparterrà alla Regia Camera de' Conti la cognizione de' mancamenti, di cui ſi rendeſſero colpevoli gl' Impiegati di Gabella in contravvenzione alle diſpoſizioni portate dal preſente Editto, e così pure conoſcerà la medeſima riguardo alle contravvenzioni, alla proibizione dell'eſtrazione de' grani, riſi, generi, e beſtiami, quando a queſte ſia congiunta altra contravvenzione agli Editti concernenti le Regie Gabelle, e ſi procederà sì riſpetto a' primi, che

alle ſeconde a' termini del diſpoſto dal Manifeſto Camerale delli 12 marzo 1756.

§. 22.

Riſpetto alle altre contravvenzioni procederà, e giudicherà in queſta Capitale l' Uffizio del Vicariato, e nelle altre Città, e Luoghi ſpetterà a' riſpettivi Intendenti, Prefetti, Pretori, Giudici, e podeſtà, Conſervatori, e Vice-Conſervatori delle Gabelle, e fra eſſi a quello, che avrà prevenuto, di procedere contro li contravventori ſino a ſentenza eſcluſivamente. Quanto poi alla deciſione nelle Città, e Luoghi di Provincia ſpetterà alle Giunte d'annona ſovramentovate, le quali incarichiamo di provvedere nelle vie più ſommarie e pronte, ed avuto riguardo alla ſola verità del fatto, previe le concluſioni dell' Avvocato Fiſcale Provinciale, e ſentito anche il Direttore, o Regolatore delle Gabelle, che è ſul luogo, quando la prova della contravvenzione involverà diſcuſſioni ſopra il tenore delle licenze, o bolle d' accompagnamento.

§. 23.

Qualora per la nullatenenza degl' inquiſiti non poteſſero queſti pagare le

ſpeſe del proceſſo, giuſtificata la nullatenenza ſuddetta ſaranno dette ſpeſe pagate dalle Regie Finanze, dopochè ſaranno le parcelle taſſate, e riſolte dal Segretaro Criminale, ed Attuaro del Magiſtrato della Regia Camera.

§. 24.

Dalle ſentenze proferite sì dal Vicario di queſta Città, che dalle mentovate Giunte d'annona, quando non importino, che una pena meramente pecuniaria, ſarà riſervato l'appello al Magiſtrato della Regia Camera, non ritardata intanto l'eſecuzione delle ſentenze ſuddette; e ſe ſi tratterà di contravvenzioni, che eſigono una pena corporale, non potranno le ſentenze ſuddette avere ſua eſecuzione, ſe non ſaranno confermate dal detto Magiſtrato.

§. 25.

Ogni Univerſità, Collegio, Corpo, e qualunque Particolare di qualſivoglia grado, e condizione, niuno eſcluſo, dovranno entro tutto il venturo marzo avere rimeſſo in riſo bianco di buona qualità la ſeſta parte del totale loro raccolto ne' magazzini di Caſale, Vercelli, Novara, e Valenza.

§. 26.

A queſt' oggetto dovranno gl' Intendenti colla ſcorta delle conſegne del raccolto, ed eziandio di quelle maggiori notizie, che ſtimeranno di prendere per accertarſi della fedeltà delle medeſime, fiſſare a' Corpi, e Particolari predetti l'importare della quota come ſovra ſtabilita, con ingiungerli a rimetterla entro il preſcritto termine alli riſpettivi magazzini ſotto pena d'eſſere tenuti a pagarne il doppio valore.

§. 27.

Non potrà alcuno eſimerſi dal rimettere la ſua quota a pretеſto di avere già venduto tutto il di lui raccolto del riſo, o d'averne fatto altro contratto a riſerva, che ne faccia riſultare colla bolla del Ricevidore de' Regj dritti a' termini del §. 7 del Manifeſto Camerale delli 23 ſcorſo ottobre. *

§. 28.

Il prezzo del riſo, il quale per la predetta quota viene fiſſato a lire ſette l'emina, ſi farà con ordine delli riſpettivi Intendenti pagare fra ſei meſi ſulle ricevute ſpedite da' Magazzinieri dell' Uffizio Generale del Soldo.

§. 29.

Scaduto il termine come ſovra pre-

* *Ved. Vol. V. pag. 92.*

fisso dovranno li Magazzinieri consegnare a' rispettivi Intendenti delle Provincie la nota de' Corpi, e Particolari, che avranno rimesse ne' magazzeni le loro quote, affinchè essi Intendenti possano riconoscere, se tutti abbiano adempito al loro obbligo, e condannare sul campo li renitenti nella pena come sovra prescritta.

Mandiamo al Reale Senato, ed alla Regia Camera de' Conti di registrare, ed interinare il presente, ed alla copia stampata nella Stamperia Reale prestarsi la stessa fede come all' originale.

Dat. in Torino li cinque del mese di gennajo l' anno del Signore mille ottocento

S. ANDRE'.

V. Morozzo P. Reggente.
V. Prospero Balbo.
V. Brea.

Cerruti.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI

Sebbene a mente dell' Editto delli 19 passato settembre * dovessero con tutto l' ora scorso mese di dicembre cessare d'essere in corso le pezze da soldi otto, e da soldi quattro, ad ogni modo per un giusto riguardo alle rappresentate circostanze dell' impossibilità, in cui sono stati gli Abitanti di diverse Provincie di questi Regj Stati di portare al cambio nella Tesoreria Generale le pezze suddette nel termine di mesi tre trascorsi dalla pubblicazione di detto Editto, sì per la loro lontananza da questa Capitale, che per le replicate incursioni del nemico, cui furono le suddette Provincie soggette, si è determinato di prorogarne il corso, sicchè non possano ricusarsi tanto nelle Regie

* *Ved. Vol. V. pag.* 43.

Caſſe, che in comune commercio per il ſuddetto intiero loro valore per tutto il proſſimo meſe di marzo, termine ſtabilito coll' accennato Editto per eſſere quelle ricevute al cambio per l'anzidetto intiero loro valore.

Ed inerendo Noi alle ſuperiori determinazioni, notifichiamo al Pubblico l'avantieſpreſſa proroga, mandando affiggerſi il preſente a' luoghi, e modi ſoliti, con dichiarazione, che alle copie ſtampate nella Stamperia Reale ſi dovrà preſtare la ſteſſa fede che all' originale.

Dat. in Torino li due gennajo mille ottocento.

Per detta Eccellentiſſima
Regia CAMERA

GALLENGA

RELIGIONE

REGIA SOVRANITA'

PER PARTE

DEL GOVERNO

di questa Città, e Provincia

Eſſendoſi da S. E. il sig. Barone de Melas Generale in Capo dell' Armata Imperiale, e Reale fatto l' infraſcritto ſtabilimento di quanto reſta giornalmente dovuto in legna, e lume a ciaſcun Ufficiale della medeſima, ſi rende noto al Pubblico col preſente, onde ſia eſattamente oſſervato da chiunque ſi aſpetta.

	Numero di Legna dolce da conto	Numero di Candele di Cevo
Ai Luogotenenti Generali	50	8
Ai Generali Maggiori .	40	6
Ai Colonnelli	35	6
Ai Luogotenenti Colonnelli	30	5
Ai Maggiori	25	4
Ai Capitani	20	3

Ai Luogotenenti, e Sotto-tenenti tanto di Cavalleria, che di Fanteria	15	±
Ai Cappellani, e Chirurghi maggiori.		
Agli Auditori	*secondo il loro grado*	

Quanto ai Sergenti, Forrieri, ed altri Baſſi-Ufficiali alloggiati fuori del Quartiere; devono ricevere la loro porzione dal Magazzeno come i Soldati.

Torino li 5 gennajo 1800.

ORECHIA Segr.

ISTRUZIONE

DA OSSERVARSI PROVVISIONALMENTE PER GLI STUDJ DI GIURISPRUDENZA, MEDICINA, E CHIRURGIA

Preme al Governo di agevolare a' Giovani ſtudioſi i mezzi, onde renderſi un giorno utili a ſe medeſimi, ed alla Patria, di cui formano la più luſinghiera ſperanza, e fra i ben molti, che da valenti perſonaggi gli furono ſuggeriti, ha Egli creduto di attenerſi per ora a' ſeguenti, come i più conciliabili colle attuali difficili circoſtanze, ſia in ordine ai trattati, ſia riſpetto alle perſone, da cui hanno ad eſſere eſercitati.

Riduce la ſua iſpezione alle ſcuole di legge, Medicina, e Chirurgia, dacchè riguardo alla Teologia, ad eſempio di quanto ſi pratica in queſta Capitale mercè le provvide cure di Monſignore Arciveſcovo, ſi luſinga che i Veſcovi avranno egualmente a cuore

di agevolarne agl' Eccleſiaſtici di qualunque ordine, e ceto, l'inſegnamento ne' riſpettivi loro Seminarj come baſe, e fondamento della noſtra Santa Religione.

Gli Studenti di Giuriſprudenza pertanto ſi atterranno quanto alla Civile ai trattati reſi pubblici colle ſtampe dal Senatore Arcaſio, ed alle iſtituzioni pure ſtampate dall' Avvocato Bruno; riſpetto poi alla Canonica, a quelli dati anche alle ſtampe dall' Avvocato Berardi.

Dalla ſoda dottrina, ed erudizione di queſti fra i più celebri Profeſſori, che ne' paſſati tempi hanno illuſtrata la noſtra Univerſità, dalla vigilanza, abilità, e Religione di coloro, che ſaranno come infra prepoſti alla ſpiegazione degli anzidetti trattati, a buon diritto ſi perſuade il Governo di vedere conſervata, ſe non accreſciuta quella gloria, che alla Patria noſtra recarono ben molti valentiſſimi perſonaggi, che nella difficile arte di dirigere i Popoli, nella Giuriſprudenza, e nella Politica cotanto ſi diſtinſero pel bene dell' umanità.

Sarà però lecito a' medeſimi Studenti di eſporre agli eſami i trattati ridotti in

teſi dal ſig. Avvocato Carena ogniqualvolta o li abbiano già ſtudiati prima d' ora, ovvero per qualche altro particolare riguardo ſi creda più conveniente dalle perſone prepoſte alla loro iſtruzione.

Non minore frutto crede il Governo, che ſaranno per ritrarre gli Alunni nella Medicina dalle teſi Anatomiche pubblicate dal Dottore Cigna, e dalle iſtituzioni mediche del Dottore Brovardi, due fra i Profeſſori della Regia Univerſità, che laſciarono pure dopo di ſe una glorioſa rimembranza.

Dimoſtrando poi l'eſperienza di quanta utilità poſſa eſſere l' unione della teorica alla pratica vuole il Governo, che coloro, i quali ſono per intraprendere il corſo di Medicina teorico-pratica, o che non l' hanno compito avanti il cominciare dell'anno ſcolaſtico del 1797 e 1798, diano ſaggio all' eſame privato della licenza d' avere anche appreſo il libro intitolato: *Joſephi Quarin de curandis febribus, & inflammationibus Commentatio* ſtampato nel 1781 in Vienna preſſo Greffer.

All' eſame privato poi della Laurea oltre alle ſuddette iſtituzioni mediche dovranno eſporre i precetti già dettati,

e pubblicati in tesi dal sig. Conte, e Dottore Carburi Professore emerito nella Regia Università, come altresì il libro del già nominato Giuseppe Quarin intitolato: *Animadversiones practicæ in diversos morbos* stampato in Vienna nel 1786, e finalmente quanto è stato dettato dal sig. Dottore Dana ne' tre suoi trattati di materia medica, senza ommettere ad un tempo di ricavare anche le definizioni delle malattie dal libro intitolato *De Gorter Praxis medica.*

Occorrendo qualche difficoltà circa i detti trattati Teoretico-Pratici se ne rassegneranno le opportune rappresentanze al Governo per mezzo della Segreteria di Stato interna all'oggetto di averne per que' canali, che si crederanno i più proprj, le opportune direzioni.

In ordine finalmente alla Chirurgia impareranno gli Studenti il trattato dell'anno corrente *le ferite, e le ulceri* reso pur anche pubblico colle stampe.

È opinione de' più classici personaggi in questa facoltà essere maggiormente utile l'anatomia sopra il cadavere di quello, che sia la semplice speculativa. Verranno perciò gli Studenti in tal modo istrutti in questa Città dalle persone, che saranno come infra dal Governo autorizzate, e nelle altre Città, e Terre tanto di questa, che delle altre Provincie dal Professore di quella facoltà già per esse destinato, ed in difetto da quelli fra i Chirurghi, che saranno come infra proposti, li quali spiegheranno le loro lezioni, e faranno le opportune dimostrazioni nel luogo per ciò stabilito.

Riguardo poi al modo d' esercitare gli Studenti vuole il Governo, che i medesimi attendano allo studio di detti trattati sotto la direzione, in questa Città, delle persone soltanto, che ne otterranno la permissione in iscritti per mezzo di questa Segreteria di Stato interna; nelle Provincie dalle persone, che verranno da' rispettivi Intendenti di concerto coi Vescovi, e Prefetti proposte, e dal Governo pel canale della stessa Segreteria approvate.

Le persone, che tanto in questa Città, quanto nelle Provincie saranno prescelte ad esercitare la studiosa Gioventù, dovranno essere fornite d' un' abilità corrispondente alla scienza, che hanno ad insegnare, singolarmente note pel loro attaccamento al Governo di S. M., e gioire d'una riputazione bene stabilita sulla costante testimonianza del

Pubblico, oneste a tutta prova, ed esemplari nella loro condotta per servire così di modello a' loro discepoli nella Religione eziandio, e nella morale.

Continueranno ad essere in esercizio i Ripetitori delle istituzioni civili, ed i Professori di Chirurgia in quelle Città, e Luoghi, che già ne rapportarono l'abilitazione dal Governo a termini della lettera scritta agli Intendenti da questa Segreteria di Stato interna gli 11 ottobre scorso, e fra i Chirurghi non Professori avranno la preferenza gli aggregati al Collegio, ed in mancanza di questi i Chirurghi approvati per l'impiego di Chirurgo Maggiore nelle Regie Truppe.

Sarà proibito a qualunque siasi delle persone, che verranno come sovra preposte all'ammaestramento della Gioventù, di ridurre i trattati in compendio ad uso degli Studenti, o servirsi di quelli già ridotti, che vi possano esistere.

Niuno potrà essere ammesso allo studio di Legge, Medicina, e Chirurgia, se non farà prima risultare d' esserne stato debitamente riconosciuto abile, e non farà pure constare de' suoi buoni costumi col mezzo d' una fede sottoscritta dal proprio Parroco, ed inoltre

dal Vicario di Politica, e Pulizia, se residente in questa Città, e se nelle Città, e Terre sì di questa, che delle altre Provincie, dal Giusdicente, e dalle rispettive civiche Amministrazioni, qual fede dovrà pure essere dal rispettivo Diocesano vitata, e sottoscritta.

Ogni Studente tanto in questa Città, quanto nelle Provincie sarà altresì obbligato a notificare in iscritti alla persona, che sarà come sovra approvata pel suo ammaestramento, il luogo di sua abitazione, e così pure dovrà fare ogniqualvolta verrà a variarlo nel corso dell' anno.

Insegnando l' esperienza che i Giovani sotto l' occhio de' loro parenti, od in sito non molto distante dal luogo ove questi risiedono, non sono così soggetti a' pericoli, in cui diversamente possono di leggieri inciampare, il Governo ha perciò determinato, che gli Studenti di qualunque sorta non possano trasferirsi in questa Capitale, per ivi attendere allo studio, salvochè i loro parenti abbiano fisso il loro domicilio in alcuna delle Città, e Terre di questa Provincia, oppure facciano constare col mezzo d' un certificato del rispettivo Intendente, che nelle Città, o

Pubblico, oneste a tutta prova, ed esemplari nella loro condotta per servire così di modello a' loro discepoli nella Religione eziandio, e nella morale.

Continueranno ad essere in esercizio i Ripetitori delle istituzioni civili, ed i Professori di Chirurgia in quelle Città, e Luoghi, che già ne rapportarono l'abilitazione dal Governo a' termini della lettera scritta agli Intendenti da questa Segreteria di Stato interna gli 11 ottobre scorso, e fra i Chirurghi non Professori avranno la preferenza gli aggregati al Collegio, ed in mancanza di questi i Chirurghi approvati per l'impiego di Chirurgo Maggiore nelle Regie Truppe.

Sarà proibito a qualunque siasi delle persone, che verranno come sovra preposte all'ammaestramento della Gioventù, di ridurre i trattati in compendio ad uso degli Studenti, o servirsi di quelli già ridotti, che vi possano esistere.

Niuno potrà essere ammesso allo studio di Legge, Medicina, e Chirurgia, se non farà prima risultare d' esserne stato debitamente riconosciuto abile, e non farà pure constare de' suoi buoni costumi col mezzo d' una fede sottoscritta dal proprio Parroco, ed inoltre

dal Vicario di Politica, e Pulizia, se residente in questa Città, e se nelle Città, e Terre sì di questa, che delle altre Provincie, dal Giusdicente, e dalle rispettive civiche Amministrazioni, qual fede dovrà pure essere dal rispettivo Diocesano vitata, e sottoscritta.

Ogni Studente tanto in questa Città, quanto nelle Provincie sarà altresì obbligato a notificare in iscritti alla persona, che sarà come sovra approvata pel suo ammaestramento, il luogo di sua abitazione, e così pure dovrà fare ogniqualvolta verrà a variarlo nel corso dell' anno.

Insegnando l' esperienza che i Giovani sotto l' occhio de' loro parenti, od in sito non molto distante dal luogo ove questi risiedono, non sono così soggetti a' pericoli, in cui diversamente possono di leggieri inciampare, il Governo ha perciò determinato, che gli Studenti di qualunque sorta non possano trasferirsi in questa Capitale, per ivi attendere allo studio, salvochè i loro parenti abbiano fisso il loro domicilio in alcuna delle Città, e Terre di questa Provincia, oppure facciano constare col mezzo d' un certificato del rispettivo Intendente, che nelle Città, o